

*Piano Triennale di Prevenzione
della Corruzione e della
Trasparenza
2025 – 2027*

Sommario

1. PREMESSA	1
2. LA CONSOB – FUNZIONI E STRUTTURA	1
3. IL PROCESSO DI ADOZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (PTPCT) E I SOGGETTI COINVOLTI	3
4. LA GESTIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO	6
4.1 Il contesto esterno	7
4.2 Il contesto interno	8
4.2.1 La mappatura dei processi	8
4.2.2 Procedimenti ex lege n. 241/1990	9
4.3 Gli eventi rischiosi	9
4.4 La valutazione del rischio corruttivo	10
4.5 Il monitoraggio	11
5. INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO – LE MISURE “GENERALI” E LE MISURE “SPECIFICHE”	12
5.1 Le misure “generali”	12
5.1.1 Trasparenza e accesso civico	12
5.1.1.1 <i>Trasparenza</i>	12
5.1.1.2 <i>Accesso civico</i>	13
5.1.1.3 <i>Trasparenza, accessi e disciplina della tutela dei dati personali (Reg. UE 2016/679)</i>	13
5.1.2 Codice di Comportamento	14
5.1.3 Rotazione del personale	15
5.1.4 Astensione in caso di conflitto di interessi	17
5.1.5 Conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti	18
5.1.6 Svolgimento incarichi d’ufficio, attività ed incarichi extra-istituzionali	20
5.1.7 Incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali	20
5.1.8 Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro	21
5.1.9 Commissioni, assegnazioni di uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la PA	22
5.1.10 Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. <i>whistleblower</i>)	22
5.1.11 Formazione	23
5.1.12 Patti di integrità	23
5.1.13 Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	25
5.2 Le misure “specifiche”	26
5.3 L’area dei contratti pubblici	28
6. PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2025-2027	41
7. ALLEGATI TECNICI	42

1. Premessa

Il presente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa per il triennio 2025-2027 (PTPCT) è coerente rispetto alle indicazioni contenute nell'aggiornamento 2023 al PNA 2022, approvato dall'ANAC con Delibera n. 605 del 19 dicembre 2023, pubblicata il 29 dicembre 2023.

Il PTPCT della Consob intende rafforzare e diffondere la cultura della legalità e, in linea con i fini istituzionali, perseguire comportamenti improntati alla correttezza e alla trasparenza dell'azione amministrativa, mediante il perseguimento di tre macro-obiettivi:

1. ridurre le opportunità che si manifestino rischi di corruzione;
2. aumentare la capacità di intercettare casi di corruzione;
3. creare un contesto sfavorevole al fenomeno corruttivo, in quanto ispirato ai principi dell'etica, dell'integrità, dell'imparzialità e della trasparenza.

Il perseguimento di tali obiettivi tiene conto dei presidi già esistenti, rivenienti dal contesto normativo e organizzativo della Consob, come delineato dalla sua legge istitutiva, dal Testo Unico della Finanza, dai Regolamenti concernenti l'organizzazione e il funzionamento e la disciplina del personale, dai Codici etici e dalle procedure, anche informatiche; ciò considerando, altresì, le linee di indirizzo e gli obiettivi delineati dalla Commissione nel Piano strategico triennale dell'Istituto (cfr., da ultimo, il Piano Strategico della Consob 2023-2025).

Il PTPCT è destinato a dipendenti e collaboratori, che prestano servizio presso la Consob, ed è reso pubblico, affinché ne abbiano conoscenza tutti gli *stakeholder* (portatori d'interesse) interni ed esterni; nel sito dell'Istituto è stato, altresì, segnalato che, nell'intento di favorire il più ampio coinvolgimento degli *stakeholder*, i cittadini e tutte le associazioni e/o organizzazioni portatrici di interessi collettivi, possono presentare proposte e/o osservazioni, mediante *mail*, al seguente indirizzo di posta elettronica: rpct@consob.it.

2. La Consob – funzioni e struttura

La CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa - è l'autorità amministrativa indipendente preposta alla vigilanza nel settore del mercato finanziario, a salvaguardia di valori costituzionalmente protetti (artt. 41 e 47, comma 1, Cost.).

Istituita con la legge 7 giugno 1974, n. 216, la CONSOB ha assunto pienamente lo *status* di autorità amministrativa indipendente undici anni dopo, con la legge n. 281 del 4 giugno 1985, con cui le è stata riconosciuta la personalità giuridica di diritto pubblico e un'ampia autonomia normativa, organizzativa e funzionale.

Le sue finalità istituzionali sono delineate dalla legge istitutiva e codificate nel d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 («*Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52*»), c.d. “Testo Unico della Finanza”) e si inscrivono nel quadro normativo eurounitario della disciplina dei mercati finanziari, ove la CONSOB riveste il ruolo di Autorità nazionale di vigilanza del settore.

La Consob è l’organo di controllo del mercato finanziario italiano. Verifica la trasparenza e la correttezza dei comportamenti degli operatori per la salvaguardia della fiducia e la competitività del sistema finanziario, la tutela degli investitori, l’osservanza delle norme in materia finanziaria. Vigila per prevenire e, ove occorra, sanzionare eventuali comportamenti scorretti; esercita i poteri attribuiti dalla legge, affinché siano messe a disposizione dei risparmiatori le informazioni necessarie per poter effettuare scelte di investimento consapevoli. Opera per garantire la massima efficienza delle contrattazioni, assicurando la qualità dei prezzi nonché l’efficienza e la certezza delle modalità di esecuzione dei contratti conclusi sui mercati regolamentati.

La legge n. 216/1974, sopra citata, conferisce alla CONSOB la potestà di disciplinare, con propri regolamenti, l’organizzazione e il funzionamento interni¹, il trattamento giuridico ed economico del personale e l’ordinamento delle carriere², nonché la gestione delle proprie spese³, al cui finanziamento concorrono in via esclusiva i soggetti vigilati, tramite contribuzioni annuali (art. 40, legge 23 dicembre 1994, n. 724). L’adozione di tali regolamenti e le successive modifiche sono sottoposti a controllo di legittimità da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che li rende esecutivi con proprio decreto. È, inoltre, previsto il controllo della Corte dei Conti sul rendiconto annuale della gestione finanziaria.

La struttura organizzativa dell’Autorità è stata di recente oggetto di un significativo processo di riorganizzazione interna. Dal primo ottobre scorso ha preso avvio il nuovo assetto organizzativo finalizzato a una serie di obiettivi: migliorare l’efficienza dell’Istituto e renderlo più aderente all’evoluzione e alle strutture dei mercati, alla luce dei processi in corso di digitalizzazione e disintermediazione, dell’impiego crescente di applicazioni di intelligenza artificiale, della transizione verso lo sviluppo sostenibile nonché del progressivo ampliamento delle competenze dell’Autorità.⁴


Si riporta, di seguito, la rappresentazione grafica dell’attuale assetto organizzativo:

¹ Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (adottato dalla Consob con deliberazione n. 8674 del 17 novembre 1994 e successivamente modificato con delibere n. 13195 dell’11 luglio 2001, n. 15551 dell’11 settembre 2006, n. 17682 del 1° marzo 2011, n. 17912 del 1° settembre 2011, n. 18503 del 20 marzo 2013, n. 18591 del 26 giugno 2013 e n. 23202 del 12 luglio 2024).

² Regolamento del personale della Consob, adottato dalla Commissione con delibera n. 21621 del 10 dicembre 2020, resa esecutiva con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 marzo 2021, in vigore dal 1° luglio 2021. Cfr., altresì, Codice etico del personale della Consob. Mette conto ricordare, per completezza, che il personale della Consob rientra tra le categorie di dipendenti che, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 1, d.lgs. n. 165/2001, «*restano disciplinati dai rispettivi ordinamenti*».

³ Regolamento per l’amministrazione e la contabilità della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (adottato con delibera n. 18540 del 24 aprile 2013, reso esecutivo con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2013, e successivamente modificato con delibera n. 20991 del 5 luglio 2019).

⁴ Al riguardo, la delibera n. 23203 del 10 luglio 2024 dispone: «la precisa identificazione di compiti e responsabilità; la maggiore efficienza (attraverso la riduzione di linee di riporto, duplicazioni e frazionamenti e il contenimento dei costi); la progressiva attivazione di soluzioni di intelligenza artificiale; la visione integrata dei processi e delle attività; il potenziamento della vigilanza risk-based; l’identificazione, la valutazione e il monitoraggio dei rischi».



3. Il processo di adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) e i soggetti coinvolti

Il processo di adozione del PTPCT della Consob, quale strumento di prevenzione della corruzione, prevede il coinvolgimento di tutte le Unità Organizzative “owner” dei processi nei quali si articolano le attività dell’Istituto.

Attraverso il supporto dei referenti di ciascuna Unità organizzativa, è stato possibile raccogliere le informazioni necessarie alla creazione di un sistema di prevenzione capillare ed efficace, costruito su misura rispetto alle specificità di ciascun processo. L’attività di valutazione del rischio e di individuazione delle misure a presidio dello stesso è stata realizzata dal personale delle Unità Organizzative *owner*, con l’ausilio dei rispettivi referenti e dei componenti del Gruppo di lavoro per il supporto al RPCT.

A seguito del citato processo di revisione organizzativa, è stato istituito il Servizio Compliance, a diretto riporto della Commissione, con la funzione di assicurare, “*lo svolgimento delle funzioni del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Consob*”; “*delle funzioni del Responsabile per la protezione dei dati personali della Consob*; e dei “*controlli di conformità e rispetto di normativa, policies e codici interni*”.

Il PTPCT, quale strumento di programmazione triennale “*rolling*”, comporta un’attività annuale di aggiornamento, da effettuare al fine di dare conto di quanto accaduto nel corso dell’anno in tema di

prevenzione della corruzione e per consentire di aggiornare quanto già programmato, estendendo la pianificazione anche all'anno successivo.

Il Piano viene portato annualmente all'esame della Commissione. Esso è corredato da uno specifico allegato, che espone nel dettaglio gli esiti dello svolgimento del processo di gestione del rischio dei processi dell'Istituto, suddivisi per Unità Organizzativa.

Ciò rilevato, la strategia di prevenzione della corruzione in Consob prevede sinergie e collaborazione tra una pluralità di soggetti, nei termini di seguito esposti.

- 1) La Commissione, quale "autorità di indirizzo politico-amministrativo", per le finalità di cui alla legge n. 190/2012:
 - nomina il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (nel seguito, RPCT) e assicura che esso disponga di funzioni e di poteri idonei allo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività (Cfr. Allegato 3 al PNA 2022);
 - condivide con le strutture l'adozione di misure, che siano direttamente o indirettamente finalizzate alla prevenzione della corruzione;
 - adotta, su proposta del RPCT, il PTPCT da pubblicare sul sito istituzionale nella sezione "Autorità trasparente", sottosezione "Altri contenuti – Corruzione".

- 2) Il RPCT è stato individuato dalla Commissione nella persona del dottor Tommaso De Vitis (delibera n. 22650 del 29.3.2023 e delibera n. 22815 del 27.9.2023, con decorrenza dell'incarico dall'1.4.2023). In particolare, il RPCT:
 - propone l'adozione del PTPCT alla Commissione;
 - vigila sull'attuazione, da parte di tutti i destinatari, delle misure di prevenzione del rischio contenute nel Piano;
 - verifica l'efficace attuazione del PTPCT e propone eventuali modifiche;
 - presenta alla Commissione una relazione annuale sui risultati dell'attività svolta e la pubblica sul sito istituzionale nella sezione "Autorità trasparente", sottosezione "Altri contenuti - Corruzione";
 - svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'Istituto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, segnalando alla Commissione e, nei casi più gravi, all'ufficio competente all'avvio dei procedimenti disciplinari, i casi di mancato o ritardato adempimento;
 - è destinatario delle istanze di accesso civico «semplice»: entro trenta giorni dalla richiesta, ha cura di pubblicare sul sito dati, informazioni o documenti richiesti e comunica all'istante l'avvenuta pubblicazione;
 - riceve e tratta le richieste di riesame, in caso di diniego dell'istanza di accesso generalizzato o di mancata risposta: la decisione deve intervenire con provvedimento motivato entro venti giorni; in caso di accesso negato o differito per motivi relativi alla protezione dei dati personali, provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

- riceve le segnalazioni di *whistleblowing*; valuta la sussistenza dei requisiti essenziali; verifica la sussistenza di un *fumus* di fondatezza della segnalazione per disporre il trasferimento agli organi competenti o l'archiviazione con adeguata motivazione.
- 3) Un Gruppo di lavoro, istituito (a partire dal luglio 2015) in considerazione dell'ampiezza e della delicatezza dei compiti attribuiti al RPCT e composto da n. 10 dipendenti. Il Gruppo, in funzione delle specializzazioni e competenze delle UU.OO. di appartenenza dei suoi componenti, ha assicurato nel 2024 un adeguato supporto tecnico al RPCT e ha favorito il più ampio coinvolgimento delle strutture interne nella fase attuativa del PTPCT, operando secondo modalità e tempistiche definite dal RPCT, in funzione dello stato di avanzamento delle attività pianificate.
- A decorrere dal 1^a ottobre 2024 è stato istituito il Servizio Compliance che ha - tra l'altro - il compito di assicurare supporto all'RPCT per lo svolgimento delle sue funzioni.
- 4) I referenti, dipendenti designati da ciascuna unità organizzativa dell'Istituto, svolgono attività informativa nei confronti del RPCT, affinché questi riceva adeguati elementi e riscontri sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione, e supportano il Responsabile nel costante monitoraggio sull'attività svolta ai fini dell'attuazione del PTPCT.
- 5) I responsabili della pubblicazione sono espressamente indicati nell'**Allegato B** del PTPCT e, in particolare, individuano le informazioni oggetto di pubblicazione, trasmettono le informazioni oggetto di pubblicazione all'unità deputata alla effettiva pubblicazione on line e monitorano l'avvenuta pubblicazione di quanto trasmesso.
- 6) I dirigenti, da identificare in ambito Consob nei responsabili di unità organizzativa, ciascuno per l'area di competenza:
- svolgono attività informativa nei confronti del RPCT e dei referenti;
 - partecipano al processo di gestione del rischio e propongono le misure di prevenzione;
 - assicurano l'osservanza delle disposizioni disciplinanti il personale della Consob⁵;
 - osservano le misure contenute nel PTPCT;
 - controllano e assicurano la regolare attuazione dell'accesso civico.
- 7) I dipendenti della Consob:
- partecipano al processo di gestione del rischio, con particolare riferimento a un attivo coinvolgimento nel processo di autoanalisi organizzativa e di mappatura dei processi, alla definizione delle misure di prevenzione e in sede di attuazione delle misure;
 - osservano le norme interne (e, in particolare, i doveri previsti dalla legge istitutiva, dal Regolamento del Personale e dalle altre disposizioni interne, tra cui il codice etico del personale della Consob e la procedura in materia di segnalazione di illecito "*whistleblowing*");
 - segnalano i casi di personale conflitto di interessi.

⁵ In ordine alla materia del Codice di comportamento, si rinvia al par. 5.1.2.

- 8) I consulenti e collaboratori a qualsiasi titolo dell'Amministrazione:
- osservano le misure contenute nel PTPCT;
 - conformano il proprio comportamento alle disposizioni disciplinanti il personale della Consob;
 - segnalano eventuali situazioni di illecito.
- 9) Il Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante, individuato nel Responsabile dell'Ufficio Amministrazione e Contratti. E' incaricato della verifica e/o della compilazione e del successivo aggiornamento, almeno annuale, delle informazioni e dei dati identificativi della Stazione Appaltante, secondo quanto previsto dal Comunicato del Presidente dell'allora Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (oggi ANAC) del 16 maggio 2013, a seguito dell'istituzione dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti ai sensi dell'art. 33-ter, comma 1, del d.l. 179/2012, convertito in l. 221/2012.

4. La gestione del rischio corruttivo

La redazione del PTPCT, secondo quanto previsto dalla legge n. 190/2012, si ispira ai principi di *risk management* o *gestione del rischio* per individuare, mappare e valutare il rischio corruttivo cui l'Amministrazione è potenzialmente esposta e per individuare misure di correzione e prevenzione dedicate e adeguate al proprio contesto operativo.

In linea generale, quindi, il processo di gestione del rischio corruttivo deve essere mirato:

- all'individuazione degli eventi rischiosi, il cui verificarsi incide sulle attività, generando conseguenze di varia natura;
- all'identificazione del grado di esposizione al rischio corruttivo.

Le fasi nelle quali si articola il processo di gestione sono:

- analisi del contesto esterno ed interno;
- identificazione degli eventi rischiosi che possono verificarsi durante lo svolgimento delle attività poste in essere dall'organizzazione;
- analisi e valutazione del rischio, prendendo in considerazione una pluralità di variabili esterne ed interne (fattori abilitanti e *key risk indicator*)⁶;
- identificazione delle modalità più opportune di trattamento del rischio attraverso misure, sia di carattere generale che specifico, atte a ridurre l'esposizione al rischio corruttivo.

⁶ Al riguardo, si precisa che, con le "Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi" dell'allegato n. 1 al PNA 2019, l'ANAC ha prescritto di abbandonare la metodologia a suo tempo indicata nell'Allegato 5 al PNA 2013 (più di tipo quantitativo), a favore di "un approccio di tipo qualitativo, dando ampio spazio alla motivazione della valutazione e garantendo la massima trasparenza". In particolare, nell'approccio qualitativo "l'esposizione al rischio è stimata in base a motivate valutazioni [che ...], anche se supportate da dati, non prevedono (o non dovrebbero prevedere) la loro rappresentazione finale in termini numerici" ricorrendo, per la formulazione di un giudizio sintetico sul rischio, all'applicazione di una scala di misurazione ordinale.

L'identificazione della concreta misura di trattamento del rischio risponde a tre requisiti:

1. efficacia nella neutralizzazione delle cause del rischio;
2. sostenibilità economica e organizzativa della misura stessa;
3. adattamento alle caratteristiche specifiche dell'organizzazione.

4.1 Il contesto esterno

L'analisi del contesto esterno ha l'obiettivo di evidenziare come le caratteristiche dell'ambiente, nel quale l'Autorità opera, possano incidere sul verificarsi di fenomeni corruttivi. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali, la CONSOB si muove in un contesto molto esteso – non limitato all'ambito nazionale – sia per quanto riguarda i soggetti vigilati e regolati, sia per ciò che attiene all'oggetto delle attività.

Il contesto esterno di riferimento della Consob può essere così individuato:

- soggetti con i quali essa interagisce per lo svolgimento della sua attività di vigilanza (a titolo esemplificativo, le imprese di investimento, le società quotate, gli operatori del mercato);
- *stakeholder*, intesi come i soggetti che contribuiscono alla realizzazione della missione istituzionale;
- associazioni di categoria dei soggetti vigilati con le quali la CONSOB si rapporta, sia nell'ambito dell'attività di interpretazione della normativa di settore, sia in sede di consultazione finalizzata alla predisposizione della normativa secondaria⁷;
- privati (investitori/risparmiatori) i quali, singolarmente ovvero in forma associata (ad esempio, mediante associazioni di tutela dei consumatori e dei risparmiatori), possono, tra le altre cose, trasmettere esposti/segnalazioni nelle varie materie di competenza;
- il Parlamento (mediante partecipazione alle audizioni in caso di approfondimento di specifici temi) e il Governo, in particolare il Ministero dell'Economia e delle Finanze⁸;
- magistratura penale e Guardia di Finanza: con la prima, oltre a segnalare ipotesi di reato emergenti dalla propria attività di vigilanza (art. 331, c.p.p.), ha frequenti rapporti di collaborazione in relazione ad indagini penali riguardanti soggetti vigilati; con la seconda, ha rapporti finalizzati allo svolgimento delle indagini previste dal Testo Unico della Finanza⁹, disciplinati da apposito protocollo d'intesa;
- Autorità di vigilanza del settore, sia nazionali (in primo luogo, la Banca d'Italia, anche mediante appositi protocolli d'intesa) sia internazionali (anche mediante accordi di cooperazione)¹⁰;

⁷ Vedi, al riguardo, l'art. 23 della legge n. 262/2005 (c.d. legge sul risparmio).

⁸ L'attività svolta dalla CONSOB in tutti i settori istituzionali è riportata nella Relazione che, ai sensi dell'art. 1/1, comma 13, della legge n. 216/1974, la Commissione trasmette al Ministro dell'Economia e delle Finanze entro il 31 marzo di ogni anno e che concerne l'attività svolta, le questioni in corso e gli indirizzi e linee programmatiche che l'Istituto intende seguire. Detta Relazione viene trasmessa dal Ministro al Parlamento, entro il 31 maggio successivo, con le proprie eventuali valutazioni ed è oggetto di presentazione al pubblico nell'ambito di un incontro annuale.

⁹ Cfr. art. 22 l. n. 262/2005 e art. 187-*octies* d.lgs. n. 58/1998.

¹⁰ Cfr., sul punto, art. 4, d.lgs. n. 58/1998. Nel contesto europeo ed internazionale, la Consob partecipa, insieme con altre Autorità nazionali (segnatamente con la Banca d'Italia, con cui la Consob svolge, in via paritetica, funzioni di vigilanza regolamentare, ispettiva, informativa sugli intermediari finanziari) e organismi sovranazionali preposti all'organizzazione e al funzionamento dei mercati finanziari, aventi sede negli Stati membri dell'Unione Europea: a) alla AESFEM (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), istituita con Regolamento UE n. 1095/2010 (denominata, in ambito internazionale, *European Securities and Markets Authority, ESMA*), che è l'autorità di riferimento dell'Unione Europea per la regolazione e, in taluni ambiti, la vigilanza diretta dei

- il Comitato degli Operatori di Mercato e degli Investitori (COMI), istituito presso la Consob con delibera n. 20477 del 12 giugno 2018, che si riunisce periodicamente e costituisce una sede permanente di confronto e dialogo tra i soggetti interessati. L'elenco dei componenti del COMI è pubblicato sul sito Consob al seguente link: <https://www.consob.it/it/web/area-pubblica/componenti-comi>;
- In tema di *investor education*, la Consob, tramite suoi esponenti, è parte del “Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria”, istituito presso il MEF, con il compito di programmare e promuovere iniziative di sensibilizzazione ed educazione finanziaria per migliorare in modo misurabile le competenze dei cittadini italiani in materia di risparmio, investimenti, previdenza, assicurazione¹¹.

4.2 Il contesto interno

4.2.1 La mappatura dei processi

L'attività che la Consob svolge, per adempiere ai propri compiti di Authority di vigilanza e per assicurare il corretto funzionamento della “macchina” interna è frutto di filiere produttive, cioè di processi. L'analisi del contesto interno riguarda gli aspetti connessi alla gestione dei processi di competenza dell'Istituto, i quali sono strettamente legati alla struttura organizzativa della Consob e sono definiti dalle strutture organizzative preposte. Il censimento di tutti i processi consente di effettuare un'analisi dettagliata dell'intera organizzazione. Il prodotto del censimento consiste nella “Mappa dei processi”.

L'analisi dei processi interni rappresenta elemento di rilievo ai fini della strategia di prevenzione del fenomeno corruttivo, consentendo di evidenziare i processi che più di altri devono essere presidiati mediante misure di prevenzione.

La mappa è da considerarsi una sorta di “*work in progress*” permanente, essendo necessario che essa sia tenuta costantemente aggiornata in relazione a sopravvenute modifiche normative o di assetto interno, che incidano sulla struttura dei processi lavorativi dell'Istituto.

La mappa dei processi dell'Istituto allegata al presente Piano (cfr. **Allegato A**¹²) è quella in essere al 30 giugno 2024. La revisione organizzativa dell'Istituto, che ha preso avvio dal 1° ottobre 2024, richiederà la riconsiderazione complessiva della nuova mappa dei processi e del relativo rischio corruttivo in linea con la nuova struttura dell'Istituto.

mercati finanziari; b) alla IOSCO (*International Organization of Securities Commissions*), di cui fanno parte attualmente le Autorità di controllo dei mercati finanziari di oltre 100 Paesi; c) al CEAOB (*Committee of European Auditing Oversight Bodies*), istituito in ambito europeo al fine di realizzare, mediante la cooperazione tra le autorità nazionali di vigilanza competenti, l'efficace ed uniforme applicazione della normativa europea in materia di revisione contabile, e aderisce, in veste di membro fondatore; d) all'IFIAR (*International Forum of Independent Audit Regulators*), organismo la cui attività è diretta a facilitare lo scambio di conoscenze ed esperienze in tema di vigilanza sui revisori e a promuovere la collaborazione tra gli organismi competenti in materia.

¹¹ D.M. 3 agosto 2017, in attuazione dell'art. 24 bis del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito in legge con modificazioni dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15, recante “*Disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio*”.

¹² L'Allegato A è suddiviso per unità organizzative al fine di una più fruibile consultazione.

4.2.2 Procedimenti ex lege n. 241/1990

In base all'art. 24, commi 1 e 3, della legge 28 dicembre 2005, n. 262 (Legge sulla tutela del risparmio), la Consob disciplina, con proprio regolamento, l'applicazione dei principi sull'individuazione e sulle funzioni del responsabile del procedimento, sulla partecipazione al procedimento e sull'accesso agli atti amministrativi, recati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, ai procedimenti amministrativi di propria competenza. Inoltre, la citata legge n. 241/90, all'art. 2, comma 5, prevede l'obbligo per le autorità di vigilanza di stabilire in conformità ai propri ordinamenti i termini entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza, fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative.

In attuazione di quanto sopra, la Consob ha adottato il proprio regolamento con delibera n. 18388 del 28 novembre 2012 (e successivamente modificato con delibera n. 18628 del 31 luglio 2013, di seguito il "regolamento 241"). Esso, in particolare, prevede: a) una disciplina generale, in coerenza con i sopra richiamati principi di trasparenza dell'azione amministrativa sanciti dalla l. 241/90, applicabile ai procedimenti riportati nelle tabelle accluse allo stesso regolamento, e b) il termine di conclusione, l'unità organizzativa responsabile e la fonte normativa di riferimento, per i singoli procedimenti amministrativi riportati nelle citate tabelle.

Nel 2023, in considerazione delle modifiche che hanno interessato la legge n. 241/1990 e dei molteplici interventi di riforma della normativa nei settori di riferimento della Consob, l'Istituto ha completato un processo di revisione del suddetto regolamento, con la adozione della delibera n. 22922 del 6 dicembre 2023.

Le principali modifiche alle disposizioni generali sui procedimenti amministrativi della Consob contenute nel predetto Regolamento riguardano: a) le modalità di aggiornamento dei procedimenti censiti nelle tabelle (sganciate dal testo regolamentare, in modo da consentirne l'aggiornamento sul sito dell'istituto); b) la designazione del responsabile per l'esercizio dei poteri sostitutivi (individuato nel direttore generale); c) il contenuto della comunicazione di avvio del procedimento amministrativo; d) gli effetti della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda (non più interruttivi, bensì sospensivi dei termini).

4.3 Gli eventi rischiosi

Con riferimento alla mappa dei processi dell'Istituto, nell'ambito della gestione del rischio corruttivo si è proceduto ad individuare, in relazione a ciascun processo, gli eventi rischiosi, ossia quei comportamenti o fatti tramite i quali si concretizza il rischio corruttivo.

L'identificazione degli eventi rischiosi è una fase particolarmente delicata, in quanto un evento rischioso non identificato è un evento che non sarà gestito: è necessario, quindi, prendere in considerazione gli eventi che potrebbero verificarsi anche solo ipoteticamente.

Inoltre, tale identificazione richiede il coinvolgimento delle strutture competenti insieme al RPCT. Nel corso del tempo, è stato possibile individuare alcune potenziali tipologie di eventi rischiosi che caratterizzano l'attività dell'Istituto.

Preliminarmente alla definizione degli eventi rischiosi, è stata effettuata l'analisi dei fattori abilitanti, ossia quei fattori di contesto che agevolano il verificarsi degli eventi corruttivi.

4.4 La valutazione del rischio corruttivo

A seguito dell'emanazione delle "Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi" dell'allegato n. 1 al PNA 2019 - con le quali l'ANAC ha prescritto di abbandonare la metodologia a suo tempo indicata nell'Allegato 5 al PNA 2013 a favore di "*un approccio di tipo qualitativo, dando ampio spazio alla motivazione della valutazione e garantendo la massima trasparenza*" - si è reso necessario ripensare la strategia di valutazione precedentemente adottata, rendendola coerente con le nuove indicazioni. Ciò ha comportato la necessità di ricorrere, per la formulazione di un giudizio sintetico sul rischio, all'applicazione di una scala di misurazione ordinale (alto, medio, basso), nonché di individuare i criteri per la valutazione dell'esposizione al rischio di eventi corruttivi da tradurre operativamente, come suggerito dal citato Allegato 1, in indicatori di rischio (*key risk indicators*) in grado di fornire elementi segnaletici del livello di esposizione al rischio del singolo processo.

La Consob si è dotata nel tempo di numerose misure, volte principalmente a migliorare l'efficienza e l'efficacia della sua azione e idonee a produrre significativi effetti anche in termini di mitigazione del rischio corruttivo, per la loro idoneità a fronteggiare i fattori abilitanti degli eventi rischiosi. Questo ha comportato, a livello complessivo, la rilevazione di un grado di rischio associato ai processi dell'Istituto basso o medio, dovuta proprio al fatto che il rischio considerato non è un rischio *ex ante*, legato esclusivamente alla natura del processo, ma un "rischio residuo", ossia al netto degli effetti di mitigazione operati dalle misure di trattazione del rischio già esistenti. Alla data del 30 giugno 2024, dei n. 228 processi e sottoprocessi osservati, n. 215, pari al 94%, sono risultati a rischio residuo basso e n. 13, pari al 6%, a rischio residuo medio, confermando sostanzialmente gli esiti relativi al precedente anno.

Utilizzando come indicatori di rischio quelli esemplificati dal PNA, i processi sono stati valutati sulla base dei seguenti elementi:

- livello di interesse "esterno" (la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio);
- grado di discrezionalità del decisore interno alla PA (la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato);
- manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo esaminato (se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono più facilmente attuabili gli eventi corruttivi);

- opacità del processo decisionale (l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio);
- grado di attuazione delle misure di trattamento (l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi).

Le informazioni sono state rilevate attraverso forme di autovalutazione da parte dei responsabili delle unità organizzative *owner* del processo (c.d. *self assessment*). Detta attività ha comportato il coinvolgimento attivo di tutte le strutture dell'Istituto, che hanno mostrato collaborazione nella costruzione, nell'aggiornamento e nel monitoraggio del piano.

Per ogni processo si è, quindi, proceduto alla valutazione dei criteri sopra illustrati, applicando una scala di misurazione, come detto, ordinale (alto, medio, basso). Ogni misurazione è stata, altresì, adeguatamente motivata alla luce dei dati e delle evidenze raccolte.

Gli esiti di tali valutazioni sono riportati nell'**Allegato A** - Gestione del rischio.

Si precisa che, nel procedere alla pubblicazione del citato **Allegato A** - Gestione del rischio nell'apposita sezione dell'Autorità trasparente nel sito *internet* della Consob, sono omissate alcune informazioni relative ai processi afferenti alle aree di svolgimento di attività di vigilanza (segnatamente, quelle presenti nelle colonne recanti informazioni sui fattori abilitanti il rischio corruttivo e sulle misure specifiche adottate per la sua mitigazione), in quanto contenenti informazioni relative alle puntuali modalità di esercizio della vigilanza della Consob. Si ritiene che una scelta prudenziale rispetto alla ostensione di informazioni afferenti attività *core* dell'Istituto trovi fondamento e giustificazione nel ruolo assegnato alla Consob nell'ordinamento nazionale e sovranazionale (cfr. quanto ampiamente indicato *supra*) e nelle norme che ne disciplinano l'attività, vincolata al rispetto del segreto d'ufficio (art. 4, co. 10, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)¹³. La scelta, appena sopra descritta, trova conforto anche negli orientamenti espressi dall'ANAC nelle Linee Guida "*recanti indicazioni operative ai fini della determinazione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013*" (delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016).

4.5 Il monitoraggio

Con riferimento al rischio corruttivo, nel corso del 2024, sono state acquisite dalle strutture organizzative indicazioni in ordine alla eventuale rivalutazione della attualità ed efficacia delle misure di contenimento dei rischi, nonché dei relativi "indicatori di attuazione", relativamente ai processi di competenza di ciascuna unità organizzativa segnalati lo scorso anno.

Nel 2024, inoltre, è stata effettuata un'attività di monitoraggio a campione su alcune UU.OO. che ha confermato l'idoneità degli indicatori di attuazione a fornire evidenza, attraverso una misurazione effettuata con dati quantitativi, del funzionamento e dell'efficacia delle misure previste.

Nel complesso è emerso che le misure presentano un buon grado di realizzazione.

¹³ Secondo questa disposizione "*tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso della Consob in ragione della sua attività di vigilanza sono coperti dal segreto d'ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, a eccezione del Ministro dell'economia e delle finanze. Sono fatti salvi i casi previsti dalla legge per le indagini relative a violazioni sanzionate penalmente*".

5. Interventi per la riduzione del rischio – le misure “generali” e le misure “specifiche”

Ai fini della prevenzione della corruzione devono essere implementate, come disposto dal PNA, apposite misure in grado di mitigare l’esposizione al rischio di corruzione di ciascun processo.

Si distinguono due tipologie di misure:

- le misure “generali”, applicabili in maniera trasversale ad ogni processo, tra le quali figurano la trasparenza, l’informatizzazione dei processi e l’accesso telematico a dati, documenti e procedimenti;
- le misure “specifiche”, che incidono sui rischi di specifici processi.

5.1 Le misure “generali”

5.1.1 Trasparenza e accesso civico

5.1.1.1 Trasparenza

A partire dal decreto legislativo n. 97/2016, che ha modificato e integrato il decreto legislativo n. 33/2013, il nostro Paese si è dotato di un concetto di trasparenza allineato a quello presente negli ordinamenti più evoluti. In forza della normativa citata, oggi la trasparenza va intesa come *“accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all’attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche”*¹⁴.

Il sito istituzionale della Consob fornisce ampia informativa al pubblico (soggetti vigilati, risparmiatori, altre istituzioni, italiane ed estere) circa l’attività svolta.

Anche il 2024 ha visto l’aggiornamento puntuale della sezione “Autorità trasparente” del sito istituzionale mediante l’inserimento dei dati richiesti dalla normativa, nel rispetto delle scadenze previste dalla legge e in linea con quanto previsto dalle Linee Guida Anac (cfr. **Allegato B** – “Elenco degli obblighi di pubblicazione”).

Si conferma, per il triennio di vigenza del presente Piano, il monitoraggio periodico da parte del RPCT sul rispetto degli adempimenti di pubblicazione nella predetta Sezione.

In particolare, il monitoraggio sulla trasparenza è stato svolto ai fini dell’attestazione sulle specifiche categorie di dati individuate annualmente dall’ANAC (cfr., per l’anno 2024, la delibera n. 270/2024) ed effettuato attraverso l’applicativo web messo a disposizione dall’Autorità sul proprio portale

¹⁴ Questa è la definizione di trasparenza contenuta nell’art. 1 del d.lgs. n. 33/2013, in seguito alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 97/2016.

istituzionale. Esso ha permesso di documentare - mediante specifica scheda - le verifiche, effettuate dal RPCT, sulla sezione «*Autorità trasparente*», circa la pubblicazione dei dati oggetto di attestazione per l'anno 2024 e sulla loro qualità in termini di completezza, aggiornamento, formato.

5.1.1.2 Accesso civico

L'istituto dell'accesso civico generalizzato, introdotto con il d.lgs. n. 97 del 2016 nell'ambito della citata "apertura" della pubblica amministrazione ai cittadini, attribuisce a "chiunque" il "diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione (...), nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis" (art. 5, comma 2, d.lgs. n. 33 del 2013).

A differenza dell'accesso civico semplice, previsto dall'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013, che può essere esercitato da chiunque per richiedere la pubblicazione di documenti, informazioni o dati previsti nel medesimo decreto, nel caso in cui questa sia stata omessa, l'accesso civico generalizzato consente a chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti e senza obbligo di motivazione, di accedere ai dati e ai documenti in possesso delle pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei limiti indicati dalla legge.

Nel 2024 è stato aggiornato il registro delle richieste di accesso civico, nonché il registro delle richieste di accesso documentale, ricevute ai sensi della legge n. 241/1990.

Nel corso dell'anno sono pervenute sei richieste di accesso civico generalizzato, di cui due attinenti ad attività istituzionale e quattro in materia di personale.

5.1.1.3 Trasparenza, accessi e disciplina della tutela dei dati personali (Reg. UE 2016/679)

La materia della trasparenza e dell'accesso civico presenta interconnessioni con la normativa in materia di trattamento dei dati personali, come modificata a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento (UE) n. 2016/679 del 27 aprile 2016 (GDPR). Infatti, l'accessibilità totale agli atti e alle informazioni in possesso delle pubbliche amministrazioni - che garantisce, come previsto dal d.lgs. n. 33/2013, un controllo diffuso dell'esercizio del potere pubblico - deve, tuttavia, tenere conto della necessità di assicurare una proporzionata protezione delle informazioni personali.

Il trattamento di dati personali da parte dei soggetti pubblici è consentito unicamente se ammesso da una norma di legge o di regolamento.

Pertanto, le pubbliche amministrazioni, prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali dati e documenti (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, devono verificare che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel d.lgs. 33/2013 o in altre normative, anche di settore, preveda l'obbligo di pubblicazione.

Inoltre, l'attività di pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza deve avvenire nel rispetto del GDPR.

In particolare, assumono rilievo i principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati (“minimizzazione dei dati”) e quelli di esattezza e aggiornamento dei dati, con il conseguente dovere di adottare tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati.

5.1.2 Codice di Comportamento

Come già rilevato (cfr. par. 2), la legge istitutiva della Consob prescrive, per i componenti della Commissione, l’osservanza di rigorose incompatibilità, pena la decadenza dall’ufficio. Inoltre, ai sensi dell’art. 4, comma 10, del d.lgs. n. 58/1998, pure già richiamato, tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso della Consob in ragione della sua attività di vigilanza sono coperti dal segreto d’ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, ad eccezione del Ministro dell’Economia e delle Finanze, fatti salvi i casi previsti dalla legge per le indagini relative a violazioni sanzionate penalmente. Si tratta di un obbligo imposto, in primo luogo, alla Commissione ed ai suoi componenti.

La Commissione si è, inoltre, da tempo dotata di un “*Codice Etico per i Componenti della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa*”, (adottato con delibera n. 17444 del 4 agosto 2010) che definisce direttive di comportamento e stabilisce regole deontologiche per i componenti del Collegio. Il testo, che si compone di dieci articoli, indica i principi generali cui si attengono i membri della Commissione nell’assolvimento dei relativi compiti (art. 2), con specifico riguardo all’indipendenza e alla neutralità (art. 3), all’integrità (art. 4) ed alla riservatezza (art. 6). Particolare rilievo riveste nel codice la gestione dei conflitti d’interesse, anche solo apparenti (art. 5); è prevista l’osservanza di tali prescrizioni anche per il primo anno successivo alla cessazione del mandato dei componenti la Commissione (art. 7). È prevista, inoltre, la figura del Garante etico (art. 8) che ha il compito di fornire pareri sull’interpretazione e sull’applicazione delle disposizioni del codice. Il Garante può avvalersi del supporto tecnico del “nucleo di valutazione”, costituito all’interno dell’Istituto e previsto dallo stesso codice (art. 9).

Anche il personale in servizio presso la Consob (pure vincolato dalla legge istitutiva al rispetto di rigorosi vincoli di incompatibilità come già ricordato nello stesso par. 2) è tenuto al rispetto del segreto d’ufficio, imposto in termini generali dall’art. 4, comma 12, del d.lgs. n. 58/1998, che estende il suddetto obbligo ai consulenti ed agli esperti di cui la Consob si avvale. La legge prescrive, altresì, che i dipendenti che svolgono funzioni di vigilanza riferiscano esclusivamente alla Commissione tutte le irregolarità constatate, anche quando integrino ipotesi di reato (art. 4, comma 11, d.lgs. n. 58/1998).

La rigorosa disciplina legislativa prevista per il personale della Consob, utile a fornire valido presidio anche ai fini della prevenzione di fenomeni corruttivi, è integrata dalle norme del Regolamento del Personale e dal Codice Etico per il Personale della Consob.

Il quadro è completato, altresì, da disposizioni procedurali interne che disciplinano aspetti rilevanti anche in termini di prevenzione di fenomeni di corruzione (si ha riguardo, in via meramente esemplificativa, alla “*Procedura di segnalazione di situazioni di conflitto di interessi*” e a quella in materia di adempimento degli obblighi di pubblicazione).

In virtù di quanto previsto dall'art. 2, co. 2, del Dpr n. 62/2013, le previsioni del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici non trovano diretta applicazione nei confronti del c.d. "personale in regime di diritto pubblico" tra cui rientrano, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001, anche i dipendenti della Consob. Invero, dette previsioni «*costituiscono principi di comportamento [...], in quanto compatibili con le disposizioni dei rispettivi ordinamenti*». Ciò, come osservato dall'ANAC, in ragione della peculiarità delle funzioni svolte dai soggetti pubblici cui appartiene il predetto personale (ANAC, PNA 2019, pag. 43).

Nondimeno, come si è già avuto modo di precisare nei precedenti Piani, il raffronto tra i principi contenuti nel Codice di comportamento e il quadro normativo sopra richiamato in materia di disciplina del personale della Consob ha fatto emergere la sostanziale rispondenza delle norme disciplinanti obblighi e divieti per il personale della Consob con i principi contenuti nel suddetto codice.

5.1.3 Rotazione del personale

La rotazione del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione è misura di prevenzione della corruzione introdotta dalla legge n. 190/2012 - art. 1, comma 4, lett. e), comma 5 lett. b) e comma 10, lett. b - e individuata dal PNA, sin dalla versione adottata con delibera della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) n. 72 dell'11 settembre 2013.

Viene fatta distinzione tra la rotazione ordinaria e il diverso istituto della rotazione straordinaria, prevista dal d.lgs. n. 165/2001 (art. 16, co. 1, lett. *l-quater*) come misura successiva al verificarsi di fenomeni corruttivi (ossia nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva).

Ciò premesso, è confermata la funzione preventiva della misura organizzativa, "*finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione*".

Il PNA 2019 ha dedicato ampio spazio al tema. Una trattazione specifica è poi contenuta nell'Allegato 2 al suddetto PNA, sotto il titolo "*La rotazione 'ordinaria' del personale*".

Il citato PNA 2019 evidenzia, tra l'altro, le implicazioni formative della rotazione e precisa che la stessa va considerata "*in una logica di necessaria complementarità con le altre misure di prevenzione della corruzione*", specie nei casi di difficoltà applicative sul piano organizzativo, chiarendo anche che la misura "*deve essere impiegata correttamente (...) senza determinare inefficienze e malfunzionamenti*".

Il Piano 2019 conclude precisando che "*restano (...) ferme le discipline speciali di rotazione previste per particolari categorie di personale (...)*", nel cui ambito rientrano anche i dipendenti della Consob (art. 3, co. 2, d.lgs. n. 165/2001).

Il suddetto Allegato 2 al PNA 2019 evidenzia, poi, i “vincoli soggettivi e oggettivi” alla rotazione. Va tenuta in considerazione l’esigenza di assicurare il buon andamento e la continuità dell’azione amministrativa, anche garantendo la qualità delle competenze professionali necessarie a svolgere determinate attività, con particolare riguardo a quelle con elevato contenuto tecnico. In proposito va escluso “che la rotazione possa implicare il conferimento di incarichi a soggetti privi delle competenze necessarie per assicurare la continuità dell’azione amministrativa”; inoltre, può acquisire rilevanza la “infungibilità, derivante dalla appartenenza a categorie o professionalità specifiche”. Al di fuori di questa ipotesi, invece, le amministrazioni dovrebbero programmare e preparare la rotazione, con adeguate e tempestive attività di affiancamento “propedeutiche alla rotazione”.

Resta fermo, peraltro, che l’attuazione della rotazione può trovare ostacoli oggettivi, che spetta alla amministrazione evidenziare con adeguata motivazione. In tali casi, inoltre, andranno applicate altre misure di prevenzione al fine di contrastare il rischio di concentrazione di competenze e rapporti in capo al medesimo soggetto. Potrebbero risultare a tal fine utili meccanismi di condivisione e compartecipazione, nonché meccanismi organizzativi di distribuzione di compiti e responsabilità.

Si evidenzia che l’art. 2 del d.l. n. 95 del 1974 (conv. dalla l. n. 216/1974) prevede che “il trattamento giuridico ed economico (...) e l’ordinamento delle carriere” per il personale della Consob “sono stabiliti” da apposito regolamento “in base ai criteri fissati dal contratto collettivo di lavoro in vigore per la Banca d’Italia, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali ed organizzative della Commissione”.

Il nuovo Regolamento del Personale della Consob (in vigore dal 1° luglio 2021), nel recepire la riforma dell’ordinamento delle carriere adottata nel 2016 dalla Banca d’Italia, da un lato, ha introdotto la temporaneità per gli incarichi di responsabilità organizzativa (con ciò, tra l’altro, favorendo la rotazione del personale sulle posizioni oggetto di nuovo incarico, mediante un sistema di *vacancy* per le posizioni di vice responsabile di divisione, di responsabile di servizio e di ufficio) e, dall’altro, ha previsto un analogo sistema (denominato *job posting*) per le posizioni cui non corrisponde l’assunzione di responsabilità organizzativa.

Nel corso del 2024 la rotazione del personale (mediante, tra l’altro, procedure di *vacancy* e *job posting*) ha subito una accelerazione, in correlazione all’adozione della riforma organizzativa della Consob (adottata con la citata delibera n. 23203 del 12 luglio 2024). In particolare, la Commissione ha proceduto alla nomina dei responsabili di primo livello della nuova struttura organizzativa (divisioni e servizi) e ha altresì approvato una pianificazione delle procedure di *vacancy* per la copertura delle posizioni di responsabilità di primo livello (ufficio), articolata in due fasi: una prima fase, che riguarda *vacancy* direttamente funzionali alla copertura delle posizioni organizzative (uffici) rivenienti dalla nuova struttura – avviate a partire dal mese di settembre – e una seconda fase, che riguarderà l’effettuazione di *vacancy* direttamente funzionali alla rotazione degli incarichi di responsabilità di ufficio in essere, alla data dell’entrata in vigore della riassetto organizzativo dell’Istituto (1° ottobre 2024), da un determinato numero di anni, in applicazione del principio di temporaneità degli stessi.

La procedura di *vacancy* prevede, da parte di uno specifico *Comitato*, l'esame - sia cartolare che a mezzo di eventuale colloquio - delle candidature che siano pervenute a fronte di apposito avviso di selezione. Gli esiti del lavoro del Comitato sono sottoposti al Presidente della Consob, che formula alla Commissione la propria proposta di attribuzione della posizione organizzativa.

Nell'anno 2024 la rotazione del personale è stata realizzata, inoltre, dando corso a procedure di *job posting*, per posizioni cui non corrisponde l'assunzione di responsabilità organizzativa.

Un cenno a parte merita, poi, l'istituto della cd. "rotazione straordinaria", prevista dall'art. 16, co. 1, lett. l-*quater* del d.lgs. n. 165/2001, "*come misura di carattere successivo al verificarsi di fenomeni corruttivi*", adottata "*in una fase del tutto iniziale del procedimento penale*"; la norma *de qua* prevede la rotazione "*del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva*".

L'ANAC, sul punto, ha adottato la delibera 215/2019, recante "*Linee guida in materia di applicazione della misura della rotazione straordinaria di cui all'art. 16, comma 1, lettera l-*quater*, del d.lgs. n. 165 del 2001*".

La disposizione in discorso, prevista per i dipendenti il cui rapporto di pubblico impiego è disciplinato dallo stesso d.lgs. n. 165/2001, non trova diretta applicazione nei confronti del c.d. "personale in regime di diritto pubblico", cui appartengono anche i dipendenti della Consob (art. 3, co. 1, dello stesso d.lgs. n. 165/2001).

Nondimeno, il Regolamento del personale della Consob prevede, per condotte di tipo corruttivo, norme a presidio dell'Istituto nel caso di dipendenti sottoposti a procedimenti penali.

5.1.4 Astensione in caso di conflitto di interessi

Si è già detto delle specifiche incompatibilità previste dalla legge istitutiva per i Componenti del Collegio, oltre che della regolamentazione relativa alle ipotesi di astensione in caso di conflitto di interessi, anche apparente, per essi contenuta nel relativo Codice Etico.

Con riferimento ai dipendenti della Consob, alle già richiamate disposizioni contenute nella legge istitutiva e nel Regolamento del Personale, improntate a scongiurare lo svolgimento di attività incompatibili con gli interessi dell'Amministrazione, si aggiungono quelle del Codice Etico per il personale. Quest'ultimo prevede che "*il dipendente evita qualsiasi situazione che possa dar luogo a conflitti d'interesse*" e che, in ogni caso, "*situazioni di potenziale conflitto d'interesse vengono portate a conoscenza dei diretti superiori*", altresì disponendo la continuazione dei doveri in materia anche nell'anno successivo alla cessazione del rapporto di impiego con la Consob.

A queste disposizioni si aggiungono poi, ancora più analiticamente, le regole inserite nella "*Procedura di segnalazione di situazioni di conflitto di interessi*", adottata con Ordine di servizio 24/2014 in data 16 luglio 2014.

La misura in questione, già in vigore in Consob fin dal PTPCT 2015-2017, è oggetto di costante attenzione per assicurarne l'allineamento con le modifiche legislative e regolamentari, nonché con gli orientamenti emanati dall'ANAC.

Con specifico riferimento all'ambito dei contratti pubblici, si segnala che il tema del conflitto d'interessi è attualmente disciplinato dall'art. 16 del d.lgs. 36/2023 (nuovo Codice dei contratti pubblici), che ha dettato disposizioni ispirate al principio della fiducia e finalizzate a preservare la funzionalità dell'azione amministrativa, tali per cui *“[...]la percepita minaccia all'imparzialità e indipendenza deve essere provata da chi invoca il conflitto sulla base di presupposti specifici e documentati e deve riferirsi a interessi effettivi, la cui soddisfazione sia conseguibile solo subordinando un interesse all'altro”* e *“il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 1 ne dà comunicazione alla stazione appaltante o all'ente concedente e si astiene dal partecipare alla procedura di aggiudicazione e all'esecuzione”*.

Alla luce delle suddette disposizioni, pertanto, il personale preposto al ciclo degli acquisti che versa nelle ipotesi di conflitto di interessi contemplate nel comma 1 di detto articolo 16 deve darne comunicazione alla Stazione Appaltante ed astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione e all'esecuzione. E', comunque, richiesta dagli Uffici preposti al ciclo degli acquisti, all'atto di indizione della procedura, una specifica dichiarazione sull'assenza di conflitto di interessi ai R.U.P. ed ai Responsabili di fase ove nominati, ai sensi dell'art. 93, commi 5 e 7, del d.lgs. 36/2023 debbono essere, altresì, sempre acquisite specifiche dichiarazioni da parte dei componenti di commissioni giudicatrici e seggi di gara circa l'insussistenza di situazioni di conflitti di interessi di cui al citato art. 16 del d.lgs. 36/2023 nonché circa l'insussistenza delle cause di incompatibilità contemplate nel citato comma 5 dell'art. 93 del decreto medesimo.

5.1.5 Conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti

In attuazione della legge n. 190/2012, il d.lgs. n. 39/2013 (Capi II, III e IV) ha identificato sia le ipotesi di inconfiribilità degli incarichi dirigenziali (in caso di pregresso svolgimento di determinate attività o incarichi e nel caso in cui i soggetti chiamati ad assumere l'incarico siano stati condannati penalmente per delitti contro la pubblica amministrazione), sia le ipotesi di incompatibilità (relative al contemporaneo svolgimento di più attività/incarichi).

Secondo le definizioni contenute nell'art. 1 del predetto d.lgs. n. 39/2013 si intende per “inconfiribilità” la preclusione, permanente o temporanea, di conferire incarichi a coloro che abbiano riportato condanne penali per reati previsti dal Capo I del titolo II del libro secondo del codice penale ovvero abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o, ancora, abbiano svolto attività professionali in favore di questi ultimi, o, infine, siano stati componenti di organi di indirizzo politico (art. 1, comma 1, lett. g), del d.lgs. n. 39/2013).

Diversamente, per incompatibilità si intende l'obbligo, per il soggetto cui è stato conferito l'incarico, di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza

nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico (art. 1, comma 1, lett. h), del d.lgs. n. 39/2013).

L'accertamento dell'esistenza di situazioni di inconferibilità dopo l'affidamento dell'incarico non lascia la possibilità di risolvere diversamente la situazione, se non facendo ricorso alla rimozione dall'incarico stesso per il soggetto interessato. Diversamente, la situazione di incompatibilità può essere sanata mediante la rinuncia dell'interessato ad uno degli incarichi considerati dalla legge tra loro incompatibili.

Ciò premesso in termini generali e venendo alla prima delle ipotesi di inconferibilità previste dal d.lgs. n. 39/2013 (e, cioè, l'inconferibilità per il caso di condanna penale - art. 3, del d.lgs. n. 39/2013), il Regolamento del Personale della Consob prevede la sospensione, in via cautelare, dal servizio e dalla retribuzione nei confronti del dipendente sottoposto ad azione penale *«quando la natura dell'imputazione sia particolarmente grave»*. Inoltre, il Regolamento del personale della Consob prevede la destituzione in caso di condanna penale (peraltro, solo se passata in giudicato) subìta per reati commessi anche precedentemente all'assunzione, che rendano incompatibile la permanenza del dipendente in servizio.

Quanto, poi, alla diversa ipotesi di inconferibilità connessa allo svolgimento di precedenti incarichi o attività, di cui all'art. 4, d.lgs. n. 39/2013, in astratto applicabile anche agli eventuali incarichi che la Commissione intenda conferire a soggetti esterni, provenienti da enti appartenenti al settore regolato dalla Consob, ovvero che, sempre per la Consob, abbiano svolto attività professionale, non va trascurata la circostanza che, come imposto dalla legge istitutiva, l'assunzione del personale avviene con richiesta di rigorosi requisiti di competenza ed esperienza nei settori di attività istituzionali della Commissione.

Al riguardo, peraltro, si fa presente che l'art. 21 della legge 5 marzo 2024, n. 21 (recante *“Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti”* – c.d. “legge capitali”) ha, tra l'altro, ridotto da due anni ad un anno il c.d. periodo di *“cooling-in”* per tutte le fattispecie contemplate dall'articolo 4, d.lgs. n. 39/2013. È stato anche previsto che il divieto di cui al citato articolo 4, co. 1 non è applicabile *“nelle ipotesi in cui l'incarico, la carica o l'attività professionale abbia carattere occasionale o non esecutivo o di controllo”* (art. 4, co. 1-bis, d.lgs. n. 39/2013). In tali ipotesi, la norma prevede *“l'adozione di presidi organizzativi e di trasparenza atti a gestire potenziali conflitti di interesse.”* In punto, si fa presente che – come già rilevato al precedente par. 5.1.4 – presso la Consob sono già attualmente previsti presidi procedurali volti a disciplinare specifici comportamenti da assumere nei casi di conflitto di interesse.

5.1.6 Svolgimento incarichi d'ufficio, attività ed incarichi extra-istituzionali

L'art. 53, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001, come modificato dalla legge n. 190/2012, prevede che *“il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgono attività d'impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente”*.

La *ratio* della norma, per come innovata, è quella di disciplinare il conferimento di incarichi istituzionali ed extra-istituzionali in capo ad un medesimo soggetto, sia esso dirigente o funzionario, al fine di evitare che l'eccessiva concentrazione di potere su un unico centro decisionale indirizzi l'attività amministrativa verso fini che possono ledere l'interesse pubblico, compromettendone il buon andamento. A tale scopo, il dipendente è sempre tenuto a comunicare formalmente all'amministrazione l'attribuzione di incarichi (anche se a titolo gratuito) e l'amministrazione ha la facoltà di accordare (o meno), previa valutazione delle circostanze, l'autorizzazione a svolgere o meno l'incarico in oggetto.

Tutti i dipendenti della Consob, come già ricordato, sono tenuti ad osservare, in costanza del rapporto di lavoro, rigorosi vincoli di “esclusività” previsti dalla legge e specificati dal Regolamento del Personale, oltre che dal codice etico e dalle disposizioni procedurali in materia di conflitto di interessi. Le limitate eccezioni previste dal Regolamento del Personale e la conseguente possibilità di esercizio di attività di carattere “extraistituzionale” (art. 17, Parte I; art. 15, Parte II) sono sottoposte a preventiva autorizzazione e/o ad obblighi di preventiva segnalazione da parte dei dipendenti nei confronti dell'Amministrazione. Le cennate disposizioni, peraltro, declinano la tipologia delle attività ammesse ovvero precluse ai dipendenti, in linea con quanto suggerito dal PNA 2019, per cui la possibilità di svolgere incarichi extra-istituzionali assolve una funzione *“di crescita professionale, culturale e scientifica nonché di valorizzazione di un'opportunità personale che potrebbe avere ricadute positive sullo svolgimento delle funzioni istituzionali ordinarie da parte del dipendente”*.

5.1.7 Incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali

I Capi V e VI del d.lgs. n. 39/2013 disciplinano le situazioni di incompatibilità per le posizioni dirigenziali. In particolare, l'incarico dirigenziale nell'ambito di una amministrazione pubblica è incompatibile con incarichi in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico dirigenziale, oppure con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di attività professionali o, da ultimo, con qualsiasi carica di componente di organi di indirizzo politico.

Se l'inconferibilità non può essere sanata, la situazione di incompatibilità può essere rimossa con la rinuncia, da parte del soggetto interessato, a svolgere uno degli incarichi dichiarati tra loro incompatibili.

Le situazioni di incompatibilità previste dal d.lgs. n. 39/2013 - che, in termini astratti, potrebbero configurarsi anche nel contesto della Consob - risultano già in buona parte "assorbite" e contemplate nelle fattispecie previste dalla legge istitutiva e dal vigente Regolamento del Personale e sono, altresì, rilevanti sul piano disciplinare. Cionondimeno, in sede di predisposizione delle misure anticorruzione specificamente previste nel presente paragrafo si avrà cura di coordinare, ove necessario, la normativa speciale esistente con le disposizioni del decreto legislativo.

5.1.8 Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro

Le regole che disciplinano le restrizioni all'uscita del personale o dei membri degli organi di vertice che esercitano attività professionali nel settore dei mercati finanziari contribuiscono a rafforzare l'indipendenza delle Autorità, riducendo il rischio di conflitto di interessi e di interferenza dell'industria nelle attività di supervisione. Allo stesso tempo, come anche rilevato dall'OCSE¹⁵, un regime di *cooling off period* eccessivamente penalizzante può limitare l'attrattività delle posizioni per esperti nel settore all'interno delle istituzioni pubbliche.

Tenuto conto di quanto sopra, l'art. 21 della l. n. 21/2024 (c.d. "legge capitali") ha interamente riscritto l'art. 29-bis l. n. 262/2005, disciplinante il c.d. raffreddamento in uscita o *cooling-off* per i componenti e i dirigenti della Consob, della Banca d'Italia e dell'IVASS riducendo da due ad un anno il periodo di "raffreddamento in uscita". È stata altresì prevista, ai fini dell'attuazione dell'articolo, l'adozione di un decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri recante disposizioni coerenti con quelle da assumere in riferimento ai componenti degli organi di vertice e ai dirigenti della Banca d'Italia e dell'Ivass. Allo stato il citato decreto non risulta ancora adottato¹⁶.

Per inciso si rileva che, lo stesso Codice Etico per i membri della Commissione (art. 7) e quello del personale (art. 7; la cui adozione è precedente a quella dell'art. 29-bis, l. n. 262/2005) avevano previsto una misura simile, per un periodo di un anno.

¹⁵ Il riferimento è all'"OECD Capital Market Review of Italy 2020 Creating Growth Opportunities for Italian Companies and Savers" https://www.oecd.org/en/publications/oecd-capital-market-review-of-italy-2020_8443f95a-en.html. Con specifico riferimento all'Italia, lo stesso OCSE ha suggerito di rivalutare il regime ritenuto eccessivamente penalizzante suggerendo altresì di prevedere una compensazione economica per il periodo di inattività.

¹⁶ Si riporta il testo del vigente art. 29-bis, l. n. 262/2005: «1. I componenti degli organi di vertice e i dirigenti della Commissione nazionale per le società e la borsa, fino a un anno dalla cessazione dell'incarico, non possono intrattenere direttamente rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con i soggetti regolati né con società controllate da questi ultimi. I contratti conclusi in violazione del presente comma sono nulli. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai dirigenti che nell'ultimo anno di servizio sono stati responsabili esclusivamente di uffici di supporto. Le disposizioni occorrenti per l'attuazione del presente comma sono stabilite, in coerenza con il provvedimento di cui al comma 2, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai componenti degli organi di vertice e ai dirigenti della Banca d'Italia e dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni per un periodo, non superiore all'anno, stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione".

5.1.9 Commissioni, assegnazioni di uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la PA

La sussistenza di condanne penali, anche non passate in giudicato, per delitti contro la PA, non rileva solo in caso di conferimento di incarichi dirigenziali ma, altresì, al momento della formazione di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi, così come di commissioni per la scelta del contraente e all'atto dell'assegnazione di funzioni direttive di uffici operanti nelle c.d. aree a rischio a funzionari o ad altri collaboratori. Ciò, fatta salva la successiva pronuncia di assoluzione per lo stesso reato.

Peraltro, il PNA 2019 fa presente che *“l'ordinamento ha predisposto, con ritmo crescente, tutele di tipo preventivo e non sanzionatorio, volte a impedire (...) la permanenza delle cariche pubbliche di persone coinvolte in procedimenti penali, nelle diverse fasi di tali procedimenti”*, in tal senso procedendo alla disamina delle diverse disposizioni normative in materia (in particolare, legge n. 97 del 2001, nuovo art. 35-bis del d.lgs. n. 165 del 2001 – che, tuttavia, *“si rivolge alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, del d.lgs. 165/2001”* – e d.lgs. n. 39 del 2013).

Al riguardo, mentre per quel che concerne le statuizioni della legge n. 97 del 2001 l'ordinamento del personale dell'Istituto già prevede disposizioni in linea con le statuizioni stesse, si valuterà, ove necessario, l'adozione di misure specifiche, ulteriori rispetto a quelle già in essere, utili a prevenire il rischio di attribuzione dei compiti sopra specificati a soggetti nei confronti dei quali sia stata emessa condanna penale per delitti contro la PA.

5.1.10 Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower)

Nel corso del 2023, la normativa in materia di *whistleblowing* è stata profondamente innovata dal d.lgs. 24/2023, che, in attuazione della Direttiva Ue 2019/1937, ha introdotto una disciplina organica in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni con riferimento al contesto lavorativo, modificando sia le “segnalazioni interne” (e, cioè, per quanto d'interesse, quelle effettuate dal dipendente pubblico al RPCT) sia quelle “esterne” (inviate dal dipendente, sia pubblico sia privato, all'ANAC). Particolare enfasi viene attribuita alla necessità di protezione dei dati personali tanto del segnalante, quanto delle altre persone coinvolte nelle segnalazioni, privilegiando, in tale contesto, l'invio di segnalazioni attraverso canali informatici (i.e., piattaforme) che ne consentano la “crittografia”. In considerazione di ciò, la Consob, rivedendo la precedente disciplina adottata nella vigenza dell'art. 54-bis, d.lgs. n. 165/2001, ha adottato una piattaforma informatica, denominata *Globaleaks*, per l'invio delle segnalazioni interne relative alle violazioni di norme nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Consob, ai sensi del citato d.lgs. n. 24/2023, nonché per la loro gestione da parte del RPCT.

La segnalazione cd. *whistleblowing* non è anonima, ma assistita da garanzie di riservatezza e tutela, prima fra tutte la c.d. “anonimizzazione” del soggetto che la invia. Ulteriori misure di riservatezza sono previste a garanzia dei soggetti che assistono il segnalante (c.d. facilitatori), nonché delle

persone coinvolte nella segnalazione. L'identità del segnalante non viene rivelata di norma al RPCT, né ai soggetti che con questi collaborano nella gestione delle segnalazioni.

La segnalazione può essere effettuata non soltanto dai dipendenti dell'Istituto ma anche da lavoratori autonomi, titolari di rapporti di collaborazione, liberi professionisti e consulenti, volontari e tirocinanti che svolgono la propria attività presso la Consob che, nell'ambito dell'attività lavorativa svolta, vengono a conoscere le violazioni. A questo scopo, anche i soggetti esterni potenzialmente legittimati all'inoltro di segnalazioni sono informati dell'esistenza della piattaforma

Oltre al canale di segnalazione interna sopra descritto, è possibile ricorrere al canale di segnalazione esterna, che ha come destinataria l'ANAC.

5.1.11 Formazione

La formazione “*in materia di etica, integrità ed altre tematiche inerenti al rischio corruttivo*” è una misura di maggior rilievo, in quanto consente a tutto il personale di prevenire, gestire o scongiurare il manifestarsi di fenomeni corruttivi anche nel quotidiano svolgersi dell'attività amministrativa.

La formazione erogata nel 2024 ha riguardato temi, quali, in particolare, i neo adottati canale e procedura per la ricezione e gestione - tramite piattaforma informatica *GlobaLeaks* - delle segnalazioni interne (c.d. *whistleblowing*) ai sensi del citato d.lgs. n. 24/2023, la rotazione del personale come misura di prevenzione della corruzione, la trasparenza e l'anticorruzione nell'ambito specifico degli appalti pubblici.,

Nel corso del 2025 è intendimento prevedere sessioni formative di livello generale rivolte a tutto il personale, nonché la partecipazione – sia dei dipendenti assegnati al citato Servizio *Compliance*, sia dei referenti delle Unità Organizzative – ad interventi formativi focalizzati anche sui temi etici e anticorrittivi.

5.1.12 Patti di integrità

Tra gli strumenti di prevenzione e contrasto alla corruzione figurano anche i cosiddetti Patti di integrità, previsti dalla l. 190/2012, che ha dato ad essi e ai Protocolli di legalità specifica veste normativa¹⁷.

¹⁷ Più specificamente, con l'art. 1, comma 17, della predetta l. 190/2012. il legislatore ha disposto che “*le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara*”, Il d.l. 76/2020, conv. in l. 120/2020., introducendo l'art. 83-bis nell'ambito del d.lgs. 159/2011. (recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”), nel disciplinare i Protocolli di legalità ha introdotto una nuova causa di esclusione o di risoluzione facoltativa, rappresentata dal mancato rispetto di detti Protocolli. Sebbene entrambi gli istituti (Protocolli di legalità e Patti di integrità) richiamati dall'art. 1, comma 17, della l. 190/2012 e nel Bando-tipo n. 1/2022 siano riconducibili al più ampio genus degli accordi, essi, tuttavia, sono contraddistinti da alcune significative differenze. I protocolli di legalità sono stati ricondotti dalla giurisprudenza prevalente nell'alveo degli accordi tra Amministrazioni pubbliche (disciplinati dall'art. 15 della l. 241/1990), stipulati, nello specifico, tra quelle competenti in materia di sicurezza (solitamente le Prefetture - U.T.G) e le Amministrazioni aggiudicatrici, ai fini del contenimento dell'illegalità e del controllo delle opere pubbliche; nell'ambito di tali Protocolli sono concordate apposite clausole di integrità, unitamente all'obbligo per le Amministrazioni stipulanti di recepirle nelle proprie procedure di gara. Diversamente, i Patti

Detti strumenti sono stati confermato anche a seguito dell'entrata in vigore del Codice dei contratti di cui al d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36¹⁸ (di seguito anche Codice dei contratti o Codice), in vigore dall'1° aprile 2023, con efficacia dal 1° luglio 2023. Anche il Bando-tipo dell'ANAC n. 1/2023¹⁹ ha espressamente annoverato il mancato rispetto dei Protocolli di legalità/Patti di integrità tra le cause tassative di esclusione. Parimenti la stipula di Patti di integrità è stata annoverata dall'ANAC - in forza della delibera n. 605 del 19 dicembre 2023 - nel novero delle misure di prevenzione da adottare.

Si evidenzia, inoltre, che nella fase esecutiva dell'appalto i Patti di che trattasi esplicano i tipici effetti contrattuali, determinando, in caso di inadempimento, l'esperibilità dei relativi rimedi (risoluzione del contratto, risarcimento del danno), fatta salva l'adozione delle cautele previste dalla normativa vigente ed indicate da ANAC.

In Consob è stato a suo tempo elaborato, dagli uffici amministrativi, un testo *standard* di Patto di integrità. Il predetto documento (che viene sottoscritto dal Responsabile della Divisione Finanza ed Amministrazione e dal legale rappresentante di ciascun operatore economico partecipante alle procedure selettive indette dall'Istituto), stabilisce le reciproche obbligazioni delle Parti a *“conformare i rispettivi comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza”*, con la espressa previsione che la sottoscrizione e consegna del medesimo, unitamente all'offerta, è obbligatoria e prevista a pena di esclusione dalla procedura. Tale documento impegna, altresì, l'operatore economico a *“segnalare alla Consob qualsiasi tentativo di turbativa irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto”*.

Dunque, nell'ambito delle procedure selettive indette dalla Consob è inserita nei Capitolati una clausola *ad hoc* contenente il riferimento al Patto di Integrità e il vincolo ad attenersi alle relative disposizioni. Inoltre, nella documentazione di ciascuna gara è sancito l'obbligo per tutti gli operatori economici concorrenti - pena l'esclusione dalla gara²⁰ - di sottoscrivere e consegnare, congiuntamente all'offerta, il Patto di Integrità che, previamente sottoscritto dalla Consob, costituisce parte integrante e sostanziale della documentazione di gara stessa.

L'obbligo di sottoscrizione del Patto di Integrità è, altresì, inserito nelle procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara con un unico operatore nonché negli affidamenti diretti, ed è tradotto anche in inglese per consentirne la sottoscrizione da parte di operatori esteri.

di integrità - pur essendo qualificabili come accordi aventi ad oggetto, al pari dei Protocolli di legalità, la regolamentazione di comportamenti ispirati ai principi di legalità, lealtà, trasparenza e correttezza - sono documenti contenenti apposite clausole (definite unilateralmente da una Amministrazione/Stazione Appaltante o recepite da precedenti Protocolli di legalità) che, a seguito dell'inserimento tra gli atti di gara, assumono la connotazione di *lex specialis* di gara e, per l'effetto, costituiscono la condizione per la partecipazione alla gara stessa o una causa di esclusione, i cui effetti si verificano in caso di mancata accettazione dell'operatore economico concorrente.

¹⁸ Con tale decreto - pubblicato in G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 - è stato emanato il nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione della legge delega n. 78 del 21 giugno 2022.

¹⁹ Tale Bando-tipo tipizza la disciplina della *“procedura aperta per l'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari di importo superiore alle soglie europee con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo”* ed è, allo stato, l'unico Bando - tipo emanato dall'ANAC successivamente all'entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti.

²⁰ Fatta salva la possibilità di sanare l'eventuale mancata allegazione del Patto di integrità in sede di presentazione dell'offerta mediante l'istituto del soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del d.lgs. 36/2023.

Detto obbligo è, altresì, previsto nell'ambito della documentazione di gara relativa alle procedure acquisitive espletate dalla Consob congiuntamente ad altre Autorità, quali Agcm, Banca d'Italia, Ivass, Anac, Acn, di cui si dirà più diffusamente nella sezione "L'area dei contratti pubblici" (si veda *infra* paragrafo 5.3).

In tutti i contratti è, inoltre, inserita una clausola risolutiva espressa per l'ipotesi di violazione delle disposizioni contenute nel Patto di integrità.

L'attuazione della misura è stata oggetto di monitoraggio e non sono stati rinvenuti casi di mancata attuazione.

5.1.13 Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile

La società civile riveste un ruolo importante nel sistema di prevenzione della corruzione e della trasparenza. L'attivo coinvolgimento e la partecipazione consapevole della società civile sono richiamati in molte norme sulla prevenzione della corruzione e sulla promozione di più alti livelli di trasparenza. In quest'ottica, l'ANAC prevede la realizzazione di azioni di sensibilizzazione e contatto con la società civile al fine di promuovere la cultura della legalità e di coinvolgere la cittadinanza - attraverso una efficace comunicazione - nella strategia di prevenzione dei fenomeni di corruzione.

Nel Piano sono stati indicati gli *stakeholder* con i quali la Consob intrattiene contatti istituzionali. Ma *stakeholder* sono anche i cittadini.

Nel più ampio quadro dei rapporti con i cittadini si collocano le iniziative promosse dall'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), istituito dalla Consob in attuazione del d.lgs. n. 130/2015 - adottato in recepimento della Direttiva 2013/11/UE (cd. Direttiva sull'ADR - *Alternative Dispute Resolution*) - per la risoluzione stragiudiziale delle controversie tra investitori "retail" e intermediari in caso di violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza nella prestazione dei servizi di investimento o del servizio di gestione collettiva del risparmio: esso è operativo dal 9 gennaio 2017.

Al fine di instaurare un confronto di carattere sistematico con i propri *stakeholder*, nel 2024 l'ACF ha proseguito con il Tavolo di confronto tra l'Arbitro e le associazioni di categoria degli intermediari e dei consumatori, che si prefigge di promuovere modalità di costante interazione su tematiche di reciproco interesse e di favorire un processo di allineamento delle prassi operative degli intermediari alla giurisprudenza dell'ACF, nella prospettiva del miglioramento delle dinamiche relazionali con i loro clienti e del contenimento dei casi di possibile contenzioso.

Analoghe iniziative di educazione finanziaria sono promosse dalla Consob che dedica grande attenzione alle applicazioni dell'economia comportamentale alla regolamentazione dei mercati finanziari. In particolare, nel mese di novembre 2024 si è svolta la settima edizione del Mese dell'educazione finanziaria, organizzata dal Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria, istituito presso il MEF, di cui la Consob fa parte insieme a Ministero dell'Istruzione, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero del Lavoro, Banca d'Italia, Covip, Ivass, Ocf, Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti.

Il tema dell'edizione 2024 è stato: “*Educazione finanziaria: oggi per il tuo domani!*” che rappresenta un invito a dedicare tempo alla formazione sui temi della finanza personale, non solo per prendere decisioni più consapevoli, ma anche per far fronte a eventuali imprevisti futuri.

Le iniziative del Mese sono state svolte sia *online* sia in presenza attraverso diverse modalità: conferenze, *webinar*, iniziative culturali, seminari, spettacoli, giornate di gioco ed eventi di formazione rivolti ad adulti, ragazzi e bambini.

Dal 7 al 13 ottobre si è anche svolta l'edizione 2024 della Settimana Mondiale dell'Investitore (*World Investor Week*), evento promosso a livello mondiale dall'*International Organization of Securities Commissions* (IOSCO) con l'obiettivo di sensibilizzare il pubblico sull'importanza dell'educazione finanziaria, al fine di promuovere capacità di comprensione e autonomia di giudizio nell'assumere decisioni finanziarie nel contesto della vita reale, e sulle iniziative condotte dai regolatori per la protezione degli investitori.

I temi principali della WIW 2024 – tecnologia e finanza digitale, criptoattività, finanza sostenibile, riflettono le aree più critiche a livello globale, da affrontare con l'obiettivo di potenziare e proteggere gli investitori, fornendo loro le conoscenze e gli strumenti per muoversi correttamente in un panorama finanziario sempre più complesso. Questi temi sono stati integrati da discussioni e workshop su tematiche, peraltro affrontate anche nelle precedenti edizioni, quali la prevenzione delle frodi e delle truffe, la resilienza degli investitori, i fondamenti dell'investimento.

Inoltre, mediante il COMI, sono proseguite le interlocuzioni con le associazioni di categoria dei soggetti vigilati e dei consumatori, sui temi relativi alla normativa di settore.

5.2 Le misure “specifiche”

La realizzazione della mappatura dei processi e la conseguente valutazione del rischio corruttivo al quale questi sono potenzialmente esposti ha permesso di individuare e formalizzare le misure specifiche utili a contenere e prevenire eventuali eventi rischiosi.

Le misure specifiche individuate afferiscono a particolari ambiti, così sintetizzabili:

- Controlli e verifiche;
- Flussi informativi;
- Formazione;
- Informatizzazione;
- Standardizzazione.

L'individuazione delle misure specifiche ha consentito di pervenire ad una mappatura delle stesse e di distinguere tra quelle già attuate e in vigore e quelle che devono essere ancora implementate. Per le varie misure sono stati individuati indicatori utili al monitoraggio annuale.

In estrema sintesi, molte sono le misure specifiche che risultano già attuate ed efficaci nel sistema di prevenzione dell'Istituto. Un puntuale apparato ordinamentale affiancato da un solido corpo di normative interne (costituito da regolamenti interni, *policy*, procedure e prassi) consente, infatti, ad oggi di ritenere la maggior parte dei processi dotati di presidi di prevenzione e controllo adeguati.

A titolo esemplificativo, di seguito sono elencate alcune delle misure specifiche adottate all'interno dell'Istituto:

- Controlli e verifiche:
 - Coinvolgimento dell'intero *team* ispettivo
 - Collegialità delle decisioni
 - Presenza di almeno due ispettori presso il soggetto ispezionato durante gli accertamenti
 - Condivisione dei documenti del fascicolo istruttorio tramite DEMACO
 - Meccanismi di controllo su più livelli: duplice valutazione (del dirigente responsabile e del responsabile di divisione; del funzionario e del dirigente; ecc.)
 - Partecipazione di più UU.OO. nel processo
 - Presidi di controllo intermedi (i.e. funzionari incaricati della supervisione)
 - Realizzazione di *audit* interni
 - Reportistica periodica informatizzata
 - Resoconto periodico per la Commissione sull'istruttoria svolta
 - Secretazione proposte
 - Segregazione di compiti ai fini della sottoposizione delle richieste istruttorie e della proposta di provvedimento finale, comprensivi di presidi di controllo intermedi (i.e. funzionari incaricati della supervisione)
 - Trattazione del contenzioso da parte di più avvocati.

- Flussi informativi:
 - Acquisizione di elementi informativi da altre Autorità / UU.OO. interne all'Istituto
 - Formalizzazione delle richieste.

- Formazione:
 - Formazione specifica e aggiornamento sulla materia oggetto di vigilanza.

- Informatizzazione:
 - Informatizzazione del processo
 - Modalità informatizzate di trasmissione della documentazione e del relativo flusso di informazioni strutturate
 - Protocollo informatizzato dei documenti interno all'Istituto
 - Utilizzo di caselle di posta elettronica istituzionali per la trasmissione della documentazione, sulle quali sovrintendono varie UU.OO. interne dell'Istituto.

- Standardizzazione:

- Adozione di *format*, elaborazione di disposizioni e linee guida di carattere generale e *ad hoc* su specifici argomenti, anche con l’ausilio di *team* specialistici
- Delibere e disposizioni
- Regolamentazione della documentazione da produrre / fornire
- Elaborazione di report periodici concernenti le principali caratteristiche di specifiche operazioni
- *Policy* di vigilanza
- Prassi e procedure interne
- Regolamentazione specifica di settore
- Tempi predefiniti per lo svolgimento di attività.

5.3 L’area dei contratti pubblici

Nel sistema delineato dal citato Codice dei contratti - che ha ridisegnato in materia organica l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture pubblici - la qualificazione, la digitalizzazione e la trasparenza costituiscono elementi centrali non solo ai fini dell’accelerazione dell’affidamento e della realizzazione delle opere, ma anche per ridurre i rischi di *maladministration* e, dunque, rappresentano fondamentali strumenti di prevenzione della corruzione.

Alla luce delle disposizioni del Codice nonché delle indicazioni dell’ANAC si rappresenta quanto di seguito in relazione all’Area di rischio dei Contratti della Consob, con specifico riferimento a «Qualificazione», «Digitalizzazione e trasparenza», «Monitoraggio».

«Qualificazione»

Ai fini dell’affidamento e dell’esecuzione di pubblici lavori, servizi e forniture, il Codice prescrive un sistema di qualificazione delle Stazioni Appaltanti ai sensi degli artt. 62 e ss. nonché del relativo Allegato II.4.

Nell’ambito del sistema di qualificazione delle Stazioni Appaltanti introdotto dal Codice, la Consob è ad oggi inserita nell’Elenco delle Stazioni Appaltanti qualificate e, nello specifico, è qualificata per l’affidamento di servizi e forniture senza limiti di importo (“*qualificazione avanzata*” o di “*terzo livello*”), mentre per l’affidamento di lavori è qualificata fino alla soglia comunitaria (“*qualificazione intermedia*” o di “*secondo livello*”).

Si segnala, altresì, per completezza che, come evidenziato già nei precedenti Piani Triennali, l’Area dei contratti pubblici si è caratterizzata in Consob, nel corso degli anni, anche per l’utilizzo dello strumento collaborativo delle gare congiunte espletate con altre Autorità. In particolare, coerentemente con i programmi di razionalizzazione e riduzione strutturale delle proprie spese di funzionamento - già in atto da diversi anni - e al fine di dare concreta attuazione alle disposizioni introdotte con l’art. 22, comma 7, d.l. 90/2014, convertito in l. 114/2014, la Consob ha sottoscritto, in data 23 dicembre 2014, con l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato una “*Convenzione relativa all’applicazione dell’articolo 22, comma 7, del decreto legge n. 90/2014, convertito con modificazioni con legge 11 agosto 2014, n. 114*” . Detta Convenzione ha suggellato il comune interesse delle due Autorità - favorito, peraltro, anche dalla contiguità logistica su Roma delle

rispettive sedi istituzionali - di definire strategie comuni e modalità operative finalizzate alla condivisione di iniziative gestionali in tema di servizi strumentali, anche legati alla gestione dell'immobile.

Per effetto di detta Convenzione, a partire dall'anno 2015, Consob ed Agcm hanno sottoscritto, prime tra tutte le Autorità amministrative indipendenti, accordi attuativi della Convenzione stessa, finalizzati al concreto avvio di iniziative gestionali congiunte in tema di servizi strumentali ed in particolare all'avvio di procedure ad evidenza pubblica congiunte, nelle quali, sulla base delle intese intercorse, ciascuna Autorità ha svolto, in relazione a procedure acquisitive previamente individuate e condivise, il ruolo di Stazione Appaltante anche per soddisfare i fabbisogni dell'altra.

A conferma dell'utilità dello strumento collaborativo, è stata avviata dall'Istituto, a partire dall'anno 2018, anche la collaborazione con la Banca d'Italia, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, l'Autorità Nazionale Anticorruzione, l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni e l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale per la definizione di strategie di appalto congiunte per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture.

È attualmente in vigore il Protocollo sottoscritto da dette Autorità nel corso del 2023 volto a disciplinare la gestione congiunta di procedure acquisitive, in attuazione del quale anche nel corso dell'anno 2024 sono state avviate congiuntamente diverse e rilevanti procedure acquisitive tra gli Enti aderenti.

«Digitalizzazione e trasparenza»

Dal 1° gennaio 2024 è pienamente efficace la disciplina in tema di digitalizzazione prevista dal Codice dei contratti, con la conseguenza che la Consob, come tutte le altre Stazioni Appaltanti e le Centrali di Committenza qualificate, è tenuta ad utilizzare esclusivamente le piattaforme di approvvigionamento certificate per la gestione delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture e per l'assolvimento degli obblighi di trasparenza.

In attuazione delle disposizioni normative in materia di digitalizzazione la Consob si avvale, oltre che delle Piattaforme Consip, della Piattaforma “*Tuttogare pa*”, che rientra tra le piattaforme certificate secondo le regole AGID di cui alla delibera dell'ANAC n. 261 del 20 giugno 2023²¹.

In tema di trasparenza, tenuto conto delle indicazioni dell'ANAC – rivenienti dalle delibere emanate in attuazione del Codice²² - la Consob ha aggiornato l'Allegato relativo agli obblighi pubblicazione

²¹ Tale delibera (recante “*Adozione del provvedimento di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante Individuazione delle informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme telematiche e i tempi entro i quali i titolari delle piattaforme e delle banche dati di cui agli articoli 22 e 23, comma 3, del codice garantiscono l'integrazione con i servizi abilitanti l'ecosistema di approvvigionamento digitale*»), individua le informazioni che le Stazioni Appaltanti sono tenute a trasmettere alla BDNA attraverso le piattaforme informatiche.

²² Al riguardo si segnalano, in particolare, le seguenti delibere e Comunicati dell'ANAC in materia di trasparenza:
- delibera n. 264 del 20 giugno 2023 modificata e integrata dalla deliberazione dell'ANAC n. 601 del 19 dicembre 2023 e relativo allegato 1 (recante “*Adozione del provvedimento di cui all'articolo 28, comma 4, del decreto legislativo n. 31 marzo 2023, n. 36 recante individuazione delle informazioni e dei dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e*

(Allegato B – “Elenco degli obblighi di pubblicazione” del presente Piano) con specifico riferimento alla sottosezione di primo livello “Bandi di gara e Contratti” prevedendo due diversi regimi di pubblicazione segnalati con due distinti colori riferiti rispettivamente a:

1) Contratti con bandi e avvisi pubblicati prima o dopo il 1°luglio 2023 ma non ancora conclusi alla data del 31 dicembre 2023: la sezione “Bandi di gara e contratti” e gli obblighi di pubblicazione riferiti a tali contratti sono indicati in colore verde nel predetto Allegato B – “Elenco degli obblighi di pubblicazione”.

2) Contratti con bandi e avvisi pubblicati dopo il 1°gennaio 2024: la sezione “Bandi di gara e contratti” e gli obblighi di pubblicazione riferiti a tali contratti sono indicati in colore azzurro nel predetto Allegato B – “Elenco degli obblighi di pubblicazione”.

I regimi di trasparenza e pubblicazione sono sintetizzati nella tabella che segue, nella quale sono riportate le **tipologie contrattuali**, come individuate dall’Autorità nei provvedimenti richiamati, e sono contestualmente indicati, per quanto concerne l’assetto organizzativo della Consob, **le modalità di assolvimento degli obblighi di trasparenza nonché gli atti di riferimento**, nei quali sono illustrati i contenuti degli obblighi di trasparenza e di pubblicazione in “Autorità Trasparente”:

REGIMI DI TRASPARENZA E DI PUBBLICAZIONE		
Tipologie contrattuali	Modalità di assolvimento degli obblighi di trasparenza	Atti di riferimento (della CONSOB e dell’ANAC)
<p>CONTRATTI CON BANDI E AVVISI PUBBLICATI PRIMA O DOPO IL 1° LUGLIO 2023 MA <u>NON ANCORA CONCLUSI ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2023</u></p>	<p>Gli obblighi di trasparenza dei dati relativi a tali tipologie contrattuali sono assolti secondo le indicazioni di cui alla Delibera n. 582 del 13 dicembre 2023, che sono in sintesi le seguenti.</p> <p>L’assolvimento degli obblighi di trasparenza relativamente alla fase di aggiudicazione e di esecuzione per le procedure avviate fino al 31/12/2023 (assoggettate al d.lgs. 50/2016 o al d.lgs. 36/2023) avviene mediante trasmissione attraverso il sistema Simog dei dati relativi alle suddette fasi</p>	<p>L’assolvimento degli obblighi di trasparenza e pubblicazione dei relativi dati avviene secondo i criteri di cui alla Delibera A.N.AC. n. 582 del 13 dicembre 2023 (che richiama anche gli atti da pubblicare nella sezione Autorità Trasparente indicati</p>

forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici che rilevano ai fini dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013) individua gli atti, le informazioni e i dati relativi al ciclo di vita dei contratti pubblici oggetto di trasparenza ai sensi e per gli effetti dell’art. 33 del d.lgs. 33/2013 e dell’art. 28 del d.lgs. 37/2023;

- comunicato del Presidente dell’ANAC del 19 settembre 2023 -art.140.dlgs.36.2023 (recante “Assolvimento obblighi informativi degli affidamenti eseguiti tramite procedure di somma urgenza e protezione civile, ai sensi dell’articolo 140 del Codice (già articolo 163 del decreto legislativo n. 50/2016)”, riporta le modalità di assolvimento

- delibera n. 582 del 13 dicembre 2023 (recante “Adozione comunicato relativo all’avvio del processo di digitalizzazione”), reca modalità operative per l’avvio della digitalizzazione con particolare riferimento alle procedure di gara avviate fino al 31 dicembre 2023 e non concluse entro tale data, nonché ai contratti esclusi dall’ambito di applicazione del Codice.

REGIMI DI TRASPARENZA E DI PUBBLICAZIONE

Tipologie contrattuali	Modalità di assolvimento degli obblighi di trasparenza	Atti di riferimento (della CONSOB e dell'ANAC)
	<p>Tale trasmissione è effettuata:</p> <ul style="list-style-type: none"> – in caso di CIG acquisiti con Simog, mediante interfaccia utente di Simog; – in caso di CIG acquisiti con PCP, mediante le piattaforme di approvvigionamento certificate in modalità interoperabile con i servizi esposti dalla PCP attraverso la PDND <p>Le Stazioni Appaltanti pubblicano in “Amministrazione Trasparente”, sotto-sezione Bandi e contratti anche il link (che A.N.A.C. indicherà sul portale dati aperti dell’Autorità) tramite il quale si accede alla sezione della BDNCP dove sono pubblicate, per ogni procedura di affidamento associata a un CIG, tutte le informazioni che le stazioni appaltanti hanno trasmesso attraverso Simog.</p> <p>La trasmissione dei dati attraverso Simog esonera le Stazioni Appaltanti dalla pubblicazione degli stessi nella sezione Amministrazione Trasparente.</p> <p>I dati che non vengono raccolti da Simog e che devono essere ancora pubblicati in “Amministrazione Trasparente” sotto-sezione Bandi e contratti ove non già pubblicati alla data del 31/12/2023, sono i seguenti (come indicati nella Tabella 3 alla delibera 582/2023):</p> <p style="padding-left: 40px;">⇒ in caso di CIG acquisiti con Simog</p> <ul style="list-style-type: none"> – elenco dei soggetti invitati <p><i>Per tutte le fattispecie per le quali non è obbligatorio l’invio delle schede successive al perfezionamento del CIG:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – dati relativi all’aggiudicazione/esito della procedura <p><i>Per tutte le fattispecie per le quali non è obbligatorio l’invio delle schede successive all’aggiudicazione:</i></p>	<p>nella delibera ANAC 264/2023)</p> <p>I contenuti degli obblighi di pubblicazione in “Autorità Trasparente” relativi a tali tipologie contrattuali sono indicati in verde nell’Allegato B del presente Piano sotto-sezione ‘Bandi di gara e contratti’, conformemente alle suddette delibere dell’ANAC 582/2023 e 264/2023 (e relativo Allegato 1)</p>

REGIMI DI TRASPARENZA E DI PUBBLICAZIONE

Tipologie contrattuali	Modalità di assolvimento degli obblighi di trasparenza	Atti di riferimento (della CONSOB e dell'ANAC)
	<ul style="list-style-type: none"> - atti di nomina del: direttore dei lavori/direttore - dell'esecuzione/componenti della commissione di collaudo - modifica contrattuale e varianti - accordi bonari e transazioni - certificato collaudo/reg esecuzione/verifica conformità - resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione <p><i>Per gli affidamenti in house (non applicabile alla Consob):</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Atti connessi agli affidamenti in house <p style="margin-left: 40px;">⇒ In caso di SmartCIG acquisiti entro il 31 dicembre 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> - denominazione e codice fiscale dell'aggiudicatario - importo delle somme liquidate - tempi di completamento del contratto e resoconti della gestione finanziaria al termine dell'esecuzione <p>Per le suddette procedure (ossia quelle avviate fino al 31/12/2023 e non concluse entro la stessa data in base al decreto legislativo 50/2016 ovvero secondo il decreto legislativo 36/2023), occorre pubblicare, altresì, in "Amministrazione Trasparente" gli atti e i documenti individuati dall'allegato 1 alla delibera ANAC n. 264/2023 e successive modificazioni e aggiornamenti. Nel caso in cui i suddetti atti e documenti siano già pubblicati sulle piattaforme di approvvigionamento digitale, ai sensi e nel rispetto dei termini e dei criteri di qualità delle informazioni stabiliti dal decreto legislativo n. 33/2013 (articoli 6 e 8, comma 3) è sufficiente che in "Amministrazione Trasparente" venga indicato il link alla piattaforma in modo da consentire a chiunque la visione dei suddetti atti e documenti.</p>	

REGIMI DI TRASPARENZA E DI PUBBLICAZIONE		
Tipologie contrattuali	Modalità di assolvimento degli obblighi di trasparenza	Atti di riferimento (della CONSOB e dell'ANAC)
<u>CONTRATTI CON BANDI E AVVISI PUBBLICATI DOPO IL 1° GENNAIO 2024</u>	<p>Gli obblighi di trasparenza dei dati relativi a tali tipologie contrattuali sono assolti mediante:</p> <p>invio alla BDNCP, con le modalità indicate da A.N.A.C nella delibera n. 261/2023;</p> <p>pubblicazione in “Amministrazione Trasparente” sotto-sezione <i>Bandi e contratti dei dati indicati nella delibera ANAC n. 264/2023.</i></p>	<p>Gli obblighi di trasparenza sono assolti secondo quanto indicato nella delibera dell'ANAC 261/2023 (i dati da trasmettere alla BDNA sono indicati all'art. 10 di detta delibera)</p> <p>I contenuti degli obblighi di pubblicazione in “Autorità Trasparente” relativi a tali tipologie contrattuali sono dettagliatamente indicati in colore azzurro nell'Allegato B del presente Piano sotto-sezione ‘Bandi di gara e contratti’ secondo le istruzioni di cui all'Allegato 1 della delibera ANAC 264/2023.</p>

I soggetti responsabili dell'invio dei dati tramite SIMOG e alla BDNCP, come indicati nelle suddette delibere dell'ANAC, sono i RUP ovvero i Responsabili di fase, ove nominati.

«Monitoraggio»

I principali processi relativi a detta Area, rientrante nelle cosiddette “Aree generali”, riferiti all'anno 2024 – e per i quali nell'ambito del monitoraggio annuale effettuato dal RPCT, è stata confermata dagli Uffici amministrativi l'attualità delle misure di contenimento del rischio già elaborata in relazione all'anno 2023 - sono indicati nel documento denominato **Allegato A – Gestione del rischio**.

Rinviando per le relative risultanze a quanto analiticamente indicato nel citato **Allegato A – Gestione del rischio**, è stato confermato, per la maggior parte dei processi afferenti all'«Area di rischio contratti pubblici», un rischio residuo di corruzione di livello basso.

Benché, infatti, i rilevanti interessi economici connessi agli appalti pubblici rendano alto il livello di interesse “esterno”, tuttavia, il rispetto dei vincoli normativi e la stringente motivazione di tutti gli atti da parte degli Uffici preposti, unitamente ad un sistema di controlli molto strutturato, consentono di ridurre l'ambito discrezionale in tutte le fasi in cui si articolano i processi stessi, secondo le specificità proprie di ciascuno di essi.

Detti processi, inoltre, appaiono connotati da un altissimo livello di trasparenza, anche grazie alla digitalizzazione degli appalti, alla informatizzazione ed alla tracciabilità delle attività sottostanti, oltre che in virtù del costante controllo degli atti e del presidio sul rispetto degli adempimenti degli obblighi di pubblicazione. La totale assenza di eventi corruttivi in passato, unitamente ad un sistema di misure generali e specifiche capillare e consolidato, presidiato anche dalla applicazione costante di numerosi indicatori di attuazione (di cui si riferirà analiticamente nel prosieguo), strutturati tenendo conto delle linee di indirizzo dell'ANAC, hanno consentito di valutare, come detto, il rischio residuo di corruzione di livello per lo più basso.

Nel corso dell'anno 2024 si è proceduto ad operare una ricognizione con gli Uffici Amministrativi sui predetti indicatori di attuazione riportati nell'allegato C al PTPCT 2024 – 2026 [indicatori da i) a xii)], in linea con quanto indicato nel Piano stesso, in cui è previsto che si sarebbe valutato nel corso dell'anno 2024, di concerto con gli Uffici preposti, l'eventuale aggiornamento degli indicatori stessi.

Tenuto conto dei risultati emersi nei primi cinque anni di monitoraggio su detti indicatori ed anche alla luce delle disposizioni del Codice, è stata condivisa dagli Uffici amministrativi e dal RPCT l'utilità di continuare ad avvalersi dei seguenti indicatori a fini di monitoraggio:

- indicatore sul numero e sul valore degli affidamenti (di importo superiore rispetto a quello previsto dalla normativa di riferimento) non previsti negli strumenti di programmazione.
- indicatore sul numero degli affidamenti in urgenza
- indicatore sul numero di proroghe contrattuali
- indicatore sul numero di procedure con un'unica offerta
- indicatore sul numero di procedure andate deserte
- indicatore sul numero di procedure annullate
- indicatore di scostamento dei costi di esecuzione
- indicatore di contratti modificati per effetto di varianti

Nel corso del 2024 si è proceduto, pertanto, al monitoraggio, tramite i suddetti indicatori delle attività di acquisizione svolte nel corso 2023 ed i relativi esiti sono riportati di seguito. Sono state, in particolare, censite tutte le acquisizioni relative all'anno 2023 risultanti dal «dataset appalti» ex art. 1, comma 32, della l. 190/2012 pubblicato il 31 gennaio 2023.

Si rappresenta, inoltre, che l'attività di monitoraggio espletata nel 2024 tramite gli indicatori di attuazione costituisce la sesta esperienza applicativa di detti indicatori, dopo quella effettuata in relazione agli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022. In relazione ai dati del 2023 si evidenzia una sostanziale continuità nei valori assunti dagli indicatori rispetto all'anno precedente (con minime variazioni per lo più in senso migliorativo) e, comunque, l'assenza di anomalie o criticità.

Come negli anni precedenti, anche in relazione al monitoraggio dell'anno 2024, l'elaborazione dei predetti indicatori ha comportato una necessaria attività di estrapolazione dei dati pertinenti e

significativi con riguardo a ciascuno degli indicatori censiti, anche alla luce delle fattispecie previste dalla normativa applicabile.

Si riportano di seguito, in relazione a ciascun indicatore, i dati presi a riferimento e le relative risultanze.

I) *Indicatore sul numero e sul valore degli affidamenti (di importo superiore rispetto a quello previsto dalla normativa di riferimento) non previsti negli strumenti di programmazione.*

➤ Previsioni dell'Allegato C del Piano

L'Allegato C prevede che *“Tale indicatore ha lo scopo di valutare il numero ed il valore di affidamenti (di importo superiore rispetto a quello previsto dalla normativa di riferimento) non inseriti negli strumenti di programmazione obbligatori ex lege. L'indicatore sarà valutato, in misura percentuale, in relazione ai contratti stipulati nel periodo di rilevazione preso in considerazione.*

L'indicatore può essere calcolato come segue:

$$I_{anpv} > = V_{anp>} / V_{ta>}$$

$$I_{anpn} > = N_{anp>} / N_{ta>}$$

Dove:

$V_{anp>}$ = valore affidamenti non inseriti negli strumenti di programmazione

$V_{ta>}$ = valore totale affidamenti

$N_{anp>}$ = numero affidamenti non inseriti negli strumenti di programmazione

$N_{ta>}$ = numero totale affidamenti

➤ Indicazioni sui dati presi a riferimento

L'indicatore è stato calcolato inserendo al denominatore tutti i contratti, di importo pari o superiore a euro 40.000,00 (IVA esclusa), stipulati dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 e al numeratore le acquisizioni effettuate nel medesimo periodo che non erano state preventivamente programmate ed inserite negli strumenti di programmazione riferiti all'anno 2023 e, dunque, sia nel Programma Biennale degli Acquisti 2022-2023 sia nel Programma Biennale degli Acquisti 2023-2024.

➤ Risultanze

Dall'analisi effettuata la percentuale di acquisizioni non comprese negli strumenti di programmazione è risultata pari al 9,09% in relazione al numero di contratti e pari al 5,92%⁽²³⁾ in relazione ai relativi importi.

II) *Indicatore sul numero degli affidamenti in urgenza*

➤ Previsioni dell'Allegato C del Piano

⁽²³⁾ Si fa presente, per completezza, che, mentre il numero dei contratti non previsti negli strumenti di programmazione è il medesimo rispetto all'anno 2022, la percentuale del valore complessivo di tali contratti è più alta rispetto a quella dell'anno 2022 in quanto il valore complessivo dei contratti stipulati nell'anno 2023 è minore.

L'Allegato C prevede che *“Tale indicatore ha lo scopo di valutare il numero di acquisizioni affidate in esito a procedure d'urgenza ex art. 76, comma 2, lett. c), del d.lgs.36/2023 in deroga alla previa programmazione ed alle ordinarie procedure di scelta del contraente. L'indicatore sarà valutato, in misura percentuale, in relazione ai contratti stipulati nel periodo di rilevazione preso in considerazione.*

L'indicatore può essere calcolato come segue:

$$I_{aur} = N_{aur} / N_{ta}$$

Dove:

N_{aur} = numero affidamenti d'urgenza

N_{ta} = numero totale affidamenti”.

- Indicazioni sui dati presi a riferimento

L'indicatore è stato calcolato inserendo al denominatore tutti i contratti stipulati dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. Nel numeratore è riportato il numero degli affidamenti effettuati in urgenza (ai sensi delle previsioni della normativa di riferimento) stipulati nel 2023.

- Risultanze

Dall'analisi effettuata non risultano acquisizioni effettuate in urgenza e, dunque, la percentuale rilevata è pari a 0.

III) *Indicatore sul numero di proroghe contrattuali*

- Previsioni dell'Allegato C del Piano

L'Allegato C prevede che *“Tale indicatore ha lo scopo di valutare il numero di acquisizioni affidate in esito a proroghe, in deroga alla previa programmazione ed alle ordinarie procedure di scelta del contraente. Fermo restando che le proroghe non sono consentite dalla normativa, in alcuni casi è prevista la “proroga tecnica” dei contratti per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. L'indicatore sarà valutato, in misura percentuale, in relazione ai contratti stipulati nel periodo di rilevazione preso in considerazione.*

L'indicatore può essere calcolato come segue:

$$I_{pc} = N_{apc} / N_{ta}$$

Dove:

N_{apc} = numero proroghe contrattuali

N_{ta} = numero totale contratti”.

- Indicazioni sui dati presi a riferimento

Tale indicatore è stato calcolato inserendo al denominatore tutti i contratti stipulati dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 ed al numeratore il numero di proroghe tecniche stipulate nel medesimo periodo.

Ad integrazione dell'indicatore in esame, elaborato alla luce delle relative note esplicative riportate nel citato Allegato C, si aggiunge altresì un ulteriore indicatore calcolato con riferimento sia ai “contratti-ponte”⁽²⁴⁾, per molti aspetti assimilabili alle proroghe tecniche, sia al totale delle proroghe contrattuali (sommatoria “contratti-ponte” e “proroghe tecniche” in senso stretto).

➤ Risultanze

Dall'analisi effettuata, la percentuale rilevata in relazione alle “proroghe tecniche” è risultata pari a 0.

La percentuale rilevata in relazione ai soli “contratti-ponte” è risultata pari a 0,28%, dunque quella relativa al complesso delle due fattispecie (“proroghe tecniche” e “contratti-ponte”) è risultata pari a 0,28%

IV) *Indicatore sul numero di procedure con un'unica offerta*

➤ Previsioni dell'Allegato C del Piano

Come previsto dall'Allegato C “Tale indicatore ha lo scopo di valutare il numero di procedure (aperte, ristrette, SDAPA, negoziate con invito a più operatori economici nei casi previsti dalla normativa di riferimento, negoziate ex art. 76 del d.l.gs.36/2023 con invito a più operatori economici) per le quali è stata ricevuta un'unica offerta. L'indicatore dovrebbe essere valutato guardando al mercato di riferimento del servizio/prodotto. L'indicatore deve essere valutato in relazione alle procedure indette (data decisione a contrarre) nel periodo di rilevazione preso in considerazione.

L'indicatore è calcolato come segue:

$$I_{uo} = N_{tAIt} / N_{TAit}$$

Dove:

N_{tAIt} = numero delle procedure aggiudicate dalla stazione appaltante al tempo t (1 anno, 2 anni, o 3 anni) con un numero di partecipanti pari a 1

NTAit = numero totale delle procedure di appalto aggiudicate dalla stazione appaltante al tempo t (1 anno, 2 anni, o 3 anni)”.

➤ Indicazioni sui dati presi a riferimento

Tale indicatore è stato calcolato inserendo al denominatore le procedure indette dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 ed al numeratore le procedure aggiudicate nelle quali è stata presentata un'unica offerta. In linea con quanto indicato nel contenuto descrittivo dell'indicatore in esame, le procedure prese a riferimento sono quelle aperte, ristrette, SDAPA, negoziate con invito a più operatori economici nei casi previsti dalla normativa di riferimento, negoziate ex art. 76 del d.l.gs.36/2023 (ovvero ex art. 63 del d.lgs. 50/2016 per le procedure avviate sotto l'egida del vecchio Codice dei contratti) con invito a più operatori economici e, dunque, non le procedure di affidamento diretto né le procedure ex art. 76 (ovvero ex art. 63 del d.lgs. 50/2016

⁽²⁴⁾ Si tratta di una fattispecie non esattamente coincidente con la “proroga tecnica” e consistente in un contratto interinalmente stipulato per far fronte alla temporanea mancanza di un contratto riveniente da procedura ordinaria che comunque sopraggiungerà in tempi brevi. Il contratto- ponte, di norma, viene ricondotto alle fattispecie di cui all'art. 36, comma 2, lett. a) e/o 63, comma 2, lett. b), del d.lgs. 50/2016 (procedure avviate sotto l'egida del vecchio Codice) e di cui all'art. 50, comma 1 lett. a) e/o 76, comma 2, lett. b) del d.lgs. 36/2023(procedure avviate sotto l'egida del nuovo Codice) e comporta, differentemente dalla proroga tecnica in senso stretto, l'acquisizione di un nuovo CIG.

per le procedure avviate sotto l'egida del vecchio Codice dei contratti) dello stesso decreto con invito ad un unico operatore economico.

➤ Risultanze

Dall'analisi effettuata sono risultate solo due procedure con un'unica offerta con una percentuale rilevata pari al 18,18%.

V) *Indicatore sul numero di procedure andate deserte*

➤ Previsioni dell'Allegato C del Piano

Come previsto dall'Allegato C *“Tale indicatore ha lo scopo di valutare il numero di procedure (aperte, ristrette, SDAPA, negoziate con invito a più operatori economici nei casi previsti dalla normativa di riferimento, negoziate ex art. 76 del d.l.gs.36/2023 con invito a più operatori economici), andate deserte. L'indicatore dovrebbe essere valutato guardando al mercato di riferimento del servizio/prodotto. L'indicatore deve essere valutato in relazione alle procedure indette (data decisione a contrarre) nel periodo di rilevazione preso in considerazione.*

L'indicatore è calcolato come segue:

$$I_{pd} = N_{pd} / N_{tp}$$

Dove:

N_{pd} = numero di procedure andate deserte

N_{tp} = numero totale di procedure”.

➤ Indicazioni sui dati presi a riferimento

Tale indicatore è stato calcolato inserendo al denominatore le procedure indette dall'1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 e al numeratore le procedure indette nello stesso periodo e andate deserte. In linea con quanto indicato nel contenuto descrittivo dell'indicatore in esame, le procedure prese a riferimento sono quelle aperte, ristrette, SDAPA, negoziate con invito a più operatori economici nei casi previsti dalla normativa di riferimento, negoziate ex art. 76 del d.l.gs.36/2023 (ovvero ex art. 63 del d.lgs. 50/2016 per le procedure avviate sotto l'egida del vecchio Codice dei contratti) con invito a più operatori economici e, dunque, non le procedure di affidamento diretto né le procedure ex art. 76 (ovvero ex art. 63 del d.lgs. 50/2016 per le procedure avviate sotto l'egida del vecchio Codice dei contratti) dello stesso decreto con invito ad un unico operatore economico.

➤ Risultanze

Dall'analisi effettuata non sono risultate procedure deserte e, dunque, la percentuale rilevata è pari a 0.

VI) *Indicatore sul numero di procedure annullate*

➤ Previsioni dell'Allegato C del Piano

Come previsto dall'Allegato C *“L'indicatore ha lo scopo di valutare il numero di procedure annullate. L'indicatore deve essere valutato in relazione alle procedure indette (data decisione a contrarre) nel periodo di rilevazione preso in considerazione.*

L'indicatore è calcolato come segue:

$$I_{pa} = N_{pa} / N_{tp}$$

N_{pa} = numero di procedure annullate

N_{tp} = numero totale di procedure”.

- Indicazioni sui dati presi a riferimento

Tale indicatore è stato calcolato inserendo al denominatore tutte le procedure, di qualsivoglia tipologia, indette dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. Tale indicatore, infatti, rileva anche nelle procedure di affidamento diretto nonché nelle procedure negoziate con invito ad un solo operatore economico.

- Risultanze

Dall'analisi effettuata non è risultata annullata alcuna procedura e, dunque, la percentuale rilevata è pari a 0.

VII) *Indicatore di scostamento dei costi di esecuzione*

- Previsioni dell'Allegato C del Piano

Come previsto dall'Allegato C *“Tale indicatore ha lo scopo di valutare eventuali comportamenti di “moral hazard” in corso di esecuzione. Può, infatti, accadere che alcuni operatori economici facciano ribassi molto forti in sede di aggiudicazione per poi recuperare quanto scontato durante l'esecuzione. L'aumento dei costi di esecuzione può essere legato a circostanze imprevedibili ed anche essere giustificato. L'indicatore deve essere valutato, in misura percentuale, in relazione ai contratti ultimati nel periodo di rilevazione preso in considerazione.*

L'indicatore può essere calcolato come segue:

$$I_s = \sum c_f - \sum c_i / \sum c_i$$

Dove:

$\sum c_f$ = *Sommatoria costi finali*

$\sum c_i$ = *Sommatoria costi iniziali”.*

- Indicazioni sui dati presi a riferimento

Tale indicatore è stato calcolato inserendo al denominatore i contratti ultimati dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, ancorché stipulati prima del 1° gennaio 2023. Poiché per tale indicatore rilevano anche i dati di pagamento dei contratti, si è fatto riferimento ai dati sui pagamenti aggiornati al 30 settembre 2023

- Risultanze

Dall'analisi effettuata non sono stati rilevati scostamenti e la percentuale rilevata è risultata pari a 0.

VIII) Indicatore di contratti modificati per effetto di varianti

- Previsioni dell'Allegato C del Piano

Come previsto dall'Allegato C “L'indicatore ha lo scopo di misurare il numero di contratti che in fase di esecuzione sono stati interessati da varianti in corso d'opera. L'indicatore deve essere valutato, in misura percentuale, in relazione ai contratti ultimati nel periodo di rilevazione preso in considerazione.

L'indicatore può essere calcolato come segue:

$$I_{var} = N_{TAVit} / N_{TAit}$$

Dove:

N_{TAVit} = numero di contratti al tempo t interessati da almeno una variante in corso d'opera

N_{TAit} = numero totale contratti”.

- Indicazioni sui dati presi a riferimento

Tale indicatore è stato calcolato mettendo come denominatore i contratti ultimati dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, ancorché stipulati prima del 1° gennaio 2023. Poiché per tale indicatore rilevano anche i dati di pagamento dei contratti, si è fatto riferimento ai dati sui pagamenti aggiornati al 30 settembre 2023. Le varianti prese in considerazione sono quelle di cui all'art. 106 del d.lgs. 50/2016, compresi gli aumenti del cosiddetto “quinto d'obbligo”.

- Risultanze

Dall'analisi effettuata non sono stati rilevati contratti interessati da varianti in corso d'opera e la percentuale rilevata è risultata, pertanto, pari a 0.

In relazione al PTPCT 2025-2027 si rappresenta che, ai fini dei successivi monitoraggi gli indicatori di attuazione dei contratti, riportati nell'**Allegato C - Indicatori di attuazione dei contratti** del presente Piano, risultano aggiornati nel contenuto descrittivo alla luce della nuova disciplina in materia di appalti.

Si valuterà in corso d'anno, di concerto con gli Uffici preposti, l'eventuale aggiornamento degli indicatori stessi, anche nell'ottica della loro eventuale riduzione, considerato che i monitoraggi effettuati non hanno evidenziato particolari criticità.

L'aggiornamento di tali indicatori terrà ovviamente conto delle variabili proprie del ciclo degli acquisti e dell'evoluzione della normativa di riferimento.

6. PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2025-2027

Nel corso del 2025 si procederà, come detto, ad una riconsiderazione complessiva della mappa dei processi e del relativo rischio corruttivo, in linea con la nuova struttura organizzativa dell'Istituto.

Sarà anche necessario procedere alla valutazione *ex novo* del rischio corruttivo in riferimento a nuovi processi, non presenti nella precedente mappatura.

Inoltre, per il triennio di vigenza del presente Piano, si proseguirà al monitoraggio periodico da parte del RPCT sul rispetto degli adempimenti di pubblicazione cui è tenuta la Consob.

Detto monitoraggio, come di consueto, richiederà una collaborazione degli uffici responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati con il RPCT. Proseguirà l'opera di sensibilizzazione delle Unità Organizzative competenti sulla necessità di tenere costantemente aggiornati i dati presenti sul sito, anche tenuto conto delle disposizioni stabilite dal d.lgs. n. 33/2013 in punto di durata del periodo di pubblicazione.

Con riguardo all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. n. 33/2013, ANAC, con delibera n. 495 del 25 settembre 2024, ha approvato e messo a disposizione sul proprio sito internet, tre schemi di pubblicazione con l'obiettivo di favorire enti e amministrazioni nella gestione della sezione *Amministrazione trasparente* dei portali istituzionali, semplificando le attività di pubblicazione e consultazione dei dati, grazie a modalità uniformi di organizzazione, codificazione e rappresentazione.

I nuovi schemi approvati dall'ANAC sono relativi a: "Utilizzo delle risorse pubbliche" (art. 4-bis del d.lgs. n. 33/2013); "Organizzazione delle pubbliche amministrazioni" (art. 13 del d.lgs. n. 33/2013).; "Controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione" (art. 31 del d.lgs. n. 33/2013). Le amministrazioni e gli enti hanno a disposizione un periodo transitorio di 12 mesi per procedere all'aggiornamento delle relative sezioni in *Amministrazione Trasparente*.

La Consob, pertanto, nel corso del 2025, provvederà ad adeguare ai nuovi schemi la sezione *Autorità Trasparente* del sito istituzionale e, in particolare, le sottosezioni relative all'organizzazione e ai controlli sull'amministrazione.

Insieme ai nuovi schemi, Anac ha approvato le Istruzioni operative, che contengono alcune raccomandazioni per l'inserimento dei dati nelle diverse sottosezioni di Amministrazione trasparente secondo le schede di pubblicazione predisposte da ANAC e per la successiva attività di controllo dei dati pubblicati.^{25 26}

²⁵ Nelle Istruzioni è prevista una fase di validazione del processo di pubblicazione dei dati, propedeutica alla loro diffusione, definita come "un processo che assicura la corrispondenza dei dati finali (pubblicati) con una serie di caratteristiche qualitative". Lo scopo principale della validazione dei dati è quello di assicurarne un certo livello di qualità mediante una sistematica attività di verifica antecedente alla loro diffusione, avuto riguardo alla comprensibilità, conformità e attendibilità dei dati stessi e delle informazioni da pubblicare. La validazione dev'essere sottoscritta dal soggetto responsabile e costituisce un presupposto necessario per la pubblicazione.

²⁶ Infine, ANAC ha reso disponibili sul proprio sito ulteriori 10 schemi, non ancora definitivamente approvati, per una sperimentazione di un anno su base volontaria da parte di amministrazioni ed enti che intendano avviare una fase pilota, in relazione alle modalità di pubblicazione delle diverse tipologie e settori di dati previsti.

7. ALLEGATI TECNICI

Allegato A - Gestione del rischio

Allegato B - Elenco degli obblighi di pubblicazione

Allegato C - Indicatori di attuazione dei contratti